SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 37**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 febbraio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, ad eccezione di quelli riportati a pagina 28, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1988, n. 34.

Variazione dell'indennità di trasferta dovuta agli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 26 luglio 1984, n. 407, che attribuisce la facoltà di variare l'importo della indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari stabilita nel primo comma dello stesso articolo tenendo conto delle modificazioni, accertate dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente;

Vista la nota dell'Istituto centrale di statistica in data 9 settembre 1987 che individua nel + 20,2% la variazione percentuale verificatasi nel triennio agosto 1984-agosto 1987;

Sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

La indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario ed all'aiutante ufficiale giudiziario, prevista dall'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dall'art. 1 della citata legge 26 luglio 1984, n. 407, è stabilita nella seguente misura:

a) fino a sei chilometri: L. 1.800;
b) fino a dodici chilometri: L. 3.300;
c) fino a diciotto chilometri: L. 4.500;
d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera *c)*, aumentata di L. 950.

La indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario ed all'aiutante ufficiale giudiziario in materia penale, prevista dall'art. 142, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 26 luglio 1984, n. 407, è corrisposta dallo Stato forfettariamente per ciascun atto nella misura di L. 480 compresa la maggiorazione per l'urgenza; se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta dallo Stato, rispettivamente, nella somma di L. 1.200 e di L. 1.800.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1988

COSSIGA

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*
AMATO, *Ministro del tesoro*
SANTUZ, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1988
Atti di Governo, registro n. 72, foglio n. 9

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.P.R. n. 1229/1959 approva l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

— L'art. 1 della legge n. 407/1984 sostituisce l'art. 133 del D.P.R. n. 1229/1959, il quale risulta così formulato in seguito alle modifiche implicite apportate dal decreto qui pubblicato:

«Art. 133. — Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed è stabilita, per gli atti di notificazione, nella seguente misura:

a) fino a sei chilometri: L. *1.800;*
b) fino a dodici chilometri: L. *3.300;*
c) fino a diciotto chilometri: L. *4.500;*
d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera *c)*, aumentata di L. *950.*

Per gli atti di esecuzione, l'indennità è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia di quella del precedente comma.

L'indennità non è dovuta per la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale.

Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati, si applicano le norme di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e per le trasferte in materia penale le norme di cui all'art. 142 del presente decreto.

Annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica — su proposta formulata dal Ministro di grazia e giustizia, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica l'importo della indennità di trasferta potrà essere variato tenendo conto delle modificazioni, accertate dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 133 del D.P.R. n. 1229/1959 si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 142 del D.P.R. n. 1229/1959, come sostituito dall'art. 3 della legge n. 407/1984, in seguito alle modifiche implicite apportate dal decreto qui pubblicato, risulta ora così formulato:

«Art. 142. — Le spese relative alle modificazioni e comunicazioni che in materia penale sono eseguite per mezzo del servizio postale sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario preleva le somme necessarie dal fondo spese di ufficio che viene bimestralmente reintegrato mediante mandato di pagamento (mod. 12).

I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario in materia penale sono compresi fra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale a carico dei condannati alle spese del procedimento, eccetto che siano posti a carico delle parti private a termini dell'art. 419 del codice di procedura penale e per rinvio concesso prima del dibattimento: in tali casi le parti devono effettuare un congruo deposito in cancelleria.

Le indennità di trasferta in materia penale, recuperate con le spese di giustizia e trasmesse all'ufficio del registro ai sensi dell'art. 138, sono da detto ufficio versate in conto entrate eventuali del Tesoro.

L'ufficiale giudiziario, a titolo di rimborso spese per le trasferte eseguite in materia penale, percepisce, per gli atti ritualmente compiuti fuori dall'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede, l'indennità di trasferta prevista dall'art. 133. Questa è corrisposta dallo Stato, forfettariamente, per ciascun atto nella misura di L. *480*, compresa la maggiorazione per l'urgenza.

Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta dallo Stato, rispettivamente, nella misura di L. *1.200* e di L. *1.800*.

Quando la trasferta viene eseguita per atti di notificazione relativi allo stesso processo, se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra di loro meno di 500 metri, spetta all'ufficiale giudiziario una sola indennità.

L'importo complessivo delle indennità forfettarie viene corrisposto mensilmente dall'ufficio del registro e, a cura dell'ufficiale giudiziario dirigente, è ripartito tra i pubblici ufficiali che hanno eseguito le trasferte, in proporzione del numero di atti eseguiti da ciascuno di essi.

L'ufficio del registro esercita sui mandati un controllo esclusivamente estrinseco e formale.

Nei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno, il capo dell'ufficio giudiziario indica, sulla base di segnalazioni semestrali delle cancellerie, quali singole decurtazioni devono operarsi in conseguenza di atti non ritualmente eseguiti».

88G0061

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 10 febbraio 1988.

Ripartizione del contingente GATT 1988 di carne bovina congelata.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 13, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1954, n. 1203;

Visto il regolamento CEE n. 234/88 del 25 gennaio 1988;

Considerata l'opportunità di devolvere una parte del contingente al perseguimento di particolari fini sociali, attraverso l'assegnazione di quote al Ministero della difesa ed ai comuni, sia direttamente che per tramite gli enti comunali di consumo;

Considerata l'opportunità di tener conto del ruolo svolto dalle cooperative e consorzi di macellazione e commercializzazione;

Tenuto conto che la funzione di approvvigionamento del mercato svolto dagli importatori e la rilevanza dell'attività di esportazione svolta dagli operatori inducono a considerare favorevolmente l'operatività con i Paesi terzi;

Considerata l'opportunità di evitare una eccessiva polverizzazione del contingente al fine di assicurare una ripartizione adeguata sotto il profilo economico;

Ritenuta la necessità di procedere alla ripartizione della quota del contingente comunitario assegnata all'Italia in base all'art. 2 del citato regolamento CEE;

Decreta:

Art. 1.

Le importazioni di carni bovine congelate, nei limiti di tonnellate 11.597 assegnate all'Italia in base al regolamento CEE n. 234/88 del 25 gennaio 1988, sono subordinate alla presentazione in dogana di un certificato di importazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, in base alle modalità previste dai regolamenti CEE n. 2377 del 4 settembre 1980 e n. 3183 del 3 dicembre 1980.

Art. 2.

I certificati di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno essere richiesti a seguito di specifica comunicazione di questa amministrazione con la quale verrà indicata la quota assegnata ai richiedenti ammessi. I certificati vanno richiesti entro il 15 settembre 1988, al fine di assicurare una redistribuzione dei quantitativi che risultassero inutilizzati al 15 dicembre 1988.

Art. 3.

Possono partecipare alla ripartizione del contingente di cui all'art. 1 del presente decreto:

a) il Ministero della difesa il quale dovrà indicare nella domanda i nominativi ai quali sono stati trasmessi, a

norma dell'art. 9 del regolamento CEE n. 3183 del 3 dicembre 1980, i diritti derivanti dal titolo di importazione rilasciato a fronte della quota assegnata in occasione della ripartizione del contingente GATT 1987;

b) i comuni, i quali, previa delibera del consiglio comunale in tal senso, debbono indicare gli scopi per i quali intendono ottenere una assegnazione di carne bovina congelata, nonché le organizzazioni o le strutture pubbliche o private attraverso le quali intendono realizzare le operazioni di importazione. Essi devono indicare, altresì, i nominativi a favore dei quali, a norma dell'art. 9 del regolamento CEE n. 3183 del 3 dicembre 1980, sono stati trasmessi i diritti derivanti dai titoli di importazione rilasciati a fronte della quota loro assegnata in occasione della ripartizione del contingente GATT 1987.

Inoltre gli stessi comuni devono allegare alla domanda un'attestazione del sindaco, assistita da una formale presa d'atto da parte del consiglio comunale, da cui risulti che, in caso di cessione dei diritti per l'importazione, i sottostanti accordi contrattuali assicureranno la destinazione del prodotto al perseguimento degli scopi per i quali è stata richiesta l'assegnazione.

Qualora i comuni richiedenti abbiano usufruito di una assegnazione a valere sul contingente GATT 1987, essi devono altresì allegare alla domanda una dichiarazione del sindaco, assistita da una formale presa d'atto da parte del consiglio comunale, il quale, sotto la sua responsabilità, dovrà attestare che i quantitativi di carne bovina congelata attribuiti a valere sul predetto contingente GATT 1987 sono stati interamente destinati al perseguimento degli scopi per i quali è stata richiesta e ottenuta l'assegnazione. In mancanza di tale dichiarazione, il comune richiedente non sarà ammesso alla ripartizione del contingente per il 1988;

c) gli enti comunali di consumo, i quali devono presentare unitamente alla domanda, un'attestazione del sindaco, assistita da una formale presa d'atto da parte del consiglio comunale, dalla quale risulti che essi sono titolari di spacci per la vendita al minuto di carni congelate. Essi devono, altresì, indicare i nominativi a favore dei quali, a norma dell'art. 9 del regolamento CEE n. 3183 del 3 dicembre 1980, sono stati trasmessi i diritti derivanti dai titoli di importazione rilasciati a fronte della quota loro assegnata in occasione della ripartizione del contingente GATT 1987.

Inoltre gli stessi enti comunali di consumo devono allegare alla domanda un'attestazione del sindaco, assistita da una formale presa d'atto da parte del consiglio comunale, da cui risulti che, in caso di cessione dei diritti per l'importazione, i sottostanti accordi contrattuali con i cessionari assicureranno la destinazione del prodotto alla vendita al minuto attraverso gli spacci di cui gli enti stessi sono titolari. Qualora gli enti richiedenti abbiano usufruito di una assegnazione a valere sul contingente GATT 1987, essi debbono altresì allegare alla domanda una dichiarazione del sindaco, assistita da una formale presa d'atto da parte del consiglio comunale, il quale, sotto la sua responsabilità, dovrà attestare che i quantitativi di carne bovina congelata attribuiti a valere sul predetto contingente GATT 1987 sono stati interamente destinati alla vendita al minuto attraverso gli spacci di cui gli enti stessi sono titolari. In mancanza di tale dichiarazione, l'ente richiedente non sarà ammesso alla ripartizione del contingente per il 1988;

d) le cooperative di allevatori ed i relativi consorzi che hanno esercitato per almeno sei mesi, nel corso del 1987, attività di acquisto, di macellazione e di vendita di carne bovina. Le domande di partecipazione debbono essere sottoscritte dall'organo abilitato, in base alle norme societarie, ad assumere la piena responsabilità civile e penale dell'operazione. Le domande debbono essere corredate da:

atto costitutivo da cui risulti una data di costituzione anteriore al 30 giugno 1987, statuto ed elenco dei soci debitamente sottoscritto dal presidente;

certificato di iscrizione nel registro delle cooperative rilasciato dalla competente prefettura in data non anteriore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto;

copia della dichiarazione IVA e del riepilogativo mensile IVA relativi al 1987, sottoscritte dai richiedenti, i quali, sotto la propria responsabilità civile e penale dovranno attestare che essa è conforme all'originale presentato al competente ufficio IVA;

dichiarazione rilasciata, sotto la propria responsabilità civile e penale, dallo stesso firmatario della domanda, attestante che la cooperativa o il consorzio esercitano effettivamente attività di acquisto, macellazione e vendita di carne bovina.

Le cooperative che hanno aderito a consorzi non possono presentare domande individuali qualora il consorzio cui esse aderiscono presenti domanda di partecipazione; in tal caso, il consorzio dovrà allegare la documentazione relativa alle singole cooperative aderenti;

e) le imprese in grado di documentare di esplicare attività commerciale o industriale nel settore delle carni bovine congelate. Le imprese debbono allegare alla domanda un certificato, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dalle competenti camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dal quale risulti l'attività del richiedente nel settore delle carni bovine. Dovranno, altresì, obbligatoriamente, allegare alla domanda copia sottoscritta sotto la propria responsabilità e dichiarando che essa è conforme all'originale presentato al competente ufficio IVA della dichiarazione IVA annuale relativa al 1987. La presentazione del certificato è richiesta anche se lo stesso sia stato presentato per altri similari contingenti o, comunque, esibito in precedenza al Ministero del commercio con l'estero. Le domande dovranno essere sottoscritte dall'organo abilitato, in base alle norme societarie, ad assumere la piena responsabilità civile e penale dell'operazione;

f) gli esercenti la vendita al dettaglio di carni bovine congelate, e le cooperative esercenti costituite con lo scopo di procedere ad acquisti collettivi. Gli esercenti debbono allegare alla domanda, debitamente firmata, come alla precedente lettera *e)*, una attestazione del comune nel quale viene svolta l'attività di vendita al dettaglio, dalla quale risulti che il richiedente esercita la vendita al dettaglio delle carni bovine congelate e che

l'esercizio di vendita è tuttora aperto al pubblico. Tale attestazione dovrà essere presentata in originale e conforme al modello allegato (allegato *A*). Attestazioni difformi da quella prescritta non saranno prese in considerazione. Inoltre, gli esercenti debbono obbligatoriamente allegare alla domanda copia sottoscritta sotto la propria responsabilità e dichiarando che essa è conforme all'originale presentato al competente ufficio IVA della dichiarazione IVA annuale relativa al 1987.

Le cooperative costituite tra le imprese di cui ai precedenti punti *e*) ed *f*) debbono allegare l'atto costitutivo da cui risulti una data di costituzione anteriore alla data di pubblicazione del presente decreto, lo statuto e l'elenco dei soci debitamente sottoscritto dal presidente, nonché la documentazione di cui al comma precedente ed al successivo art. 6 relativa ai singoli soci. I soggetti che hanno aderito a cooperative non possono presentare domande individuali qualora la cooperativa cui essi aderiscono presenti domanda di partecipazione.

Art. 4.

Le domande per partecipare alla ripartizione del contingente redatte in carta legale e sottoscritte con firma autenticata nelle forme di legge, devono pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, entro trenta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Farà fede la data risultante dal timbro a calendario apposto all'atto dell'arrivo della domanda al Ministero.

Oltre tale termine non verranno consentite integrazioni o presentazioni di documenti a corredo delle domande inoltrate.

Art. 5.

La ripartizione del contingente verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

A) 15% pari a tonn. 1.739,550 al Ministero della difesa;

B) 10% pari a tonn. 1.159,700 ai comuni ed agli enti comunali di consumo suddiviso come segue:

1) 50% pari a tonn. 579,850 in relazione al numero degli abitanti;

2) 50% pari a tonn. 579,850 in relazione alle quantità di carni bovine congelate effettivamente vendute nel 1987, sulla base delle dichiarazioni di cui ai punti *b)* e *c)* del precedente art. 3;

C) 75% pari a tonn. 8.697,750 suddiviso come segue:

1) 5% pari a tonn. 434,888 alle cooperative ed ai consorzi di allevatori, da attribuire nel modo seguente:

20% pari a tonn. 86,978, quale quota base ripartita in parti uguali fra tutti i richiedenti ammessi;

80% pari a tonn. 347,910 da ripartire in base all'IVA pagata all'aliquota del 18% quale risulta dal conto vendite della dichiarazione annuale;

2) 95% pari a tonn. 8.262,862 alle imprese commerciali o industriali e agli esercenti la vendita al dettaglio di carni bovine congelate e relative cooperative di acquisto, suddiviso come segue:

20% pari a tonn. 1.652,572 da attribuire in parti uguali ai richiedenti ammessi alla ripartizione;

60% pari a tonn. 4.957,718 in proporzione alla quantità di carne bovina congelata importata dai Paesi terzi nel 1987;

20% pari a tonn. 1.652,572 da attribuire in proporzione alla quantità di carne bovina fresca e/o congelata esportata verso Paesi terzi nel 1987.

Art. 6.

Ai fini della partecipazione alle quote riferite alla operatività in importazione ed in esportazione, di cui al n. 2) del punto *C*) del precedente art. 5, i richiedenti interessati dovranno allegare alla domanda una distinta delle bolle doganali delle importazioni di carne bovina congelata effettuate da Paesi terzi nel 1987; come da fac-simile in allegato (allegato *B*), ed una distinta delle dichiarazioni valutarie di importazione relative ai pagamenti effettuati per acquisti di carne bovina congelata da Paesi terzi nel 1987, come da fac-simile in allegato (allegato *C*), nonché una distinta delle bolle doganali delle esportazioni di carne bovina fresca e/o congelata effettuate verso Paesi terzi nel 1987, come da fac-simile in allegato (allegato *D*).

Nelle distinte relative alle importazioni non debbono essere inclusi i dati valutari e doganali concernenti importazioni effettuate a seguito di cessione dei diritti derivanti da titoli rilasciati al Ministero della difesa, ai comuni ed agli enti comunali di consumo.

Le distinte dovranno essere sottoscritte dallo stesso firmatario della domanda di partecipazione, il quale deve attestare, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati ivi riportati sono veritieri impegnandosi, nel contempo, a mantenere a disposizione dell'amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle doganali).

Art. 7.

Le quote contingentali di cui al precedente art. 5, lettera *C*), che dal piano di riparto risultano inferiori a tonn. 10 non saranno attribuite.

Tuttavia, in caso di domande presentate da cooperative di allevatori e relativi consorzi, nonché di cooperative costituite tra le imprese di cui ai punti *e*) e *f*) del precedente art. 3, i titoli verranno rilasciati ai predetti richiedenti, che si impegnano, anche in caso di cessione dei diritti derivanti dal titolo, ad utilizzare la carne importata attraverso le strutture societarie ovvero retrocedendola, pro-quota, agli associati secondo i parametri indicati al precedente art. 5.

Tutti i richiedenti devono indicare nella domanda il proprio numero di codice fiscale.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1988

Il Ministro: RUGGIERO

(Su carta intestata del comune) ALLEGATO *A*

COMUNE DI ....

Si attesta che la ditta .... esercita la vendita al dettaglio di carni bovine congelate e che lo spaccio sito in via .... è tuttora aperto al pubblico.

Data e timbro *Il sindaco*

ALLEGATO *B*

FAC-SIMILE DISTINTA DELLE IMPORTAZIONI DI CARNE BOVINA CONGELATA NEL 1987

N.B. — Non debbono essere incluse le bolle doganali concernenti importazioni effettuate a seguito di cessione dei diritti derivanti da titoli rilasciati al Ministero della difesa, ai comuni ed agli enti comunali di consumo.

Bolla n.	Data	Voce doganale	Statistica doganale	Descrizione merce	Origine	Provenienza	Quantità in kg (1)

(1) La quantità deve essere espressa in carne disossata, tenendo presente che 100 kg di carne con osso equivalgono a 77 kg di carne disossata.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati sopra riportati sono veritieri e si impegna a mantenere a disposizione dell'amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle di importazione).

Firma e qualifica

(debbono corrispondere a quelle della domanda)

ALLEGATO *C*

FAC-SIMILE DISTINTA DELLE DICHIARAZIONI VALUTARIE DI IMPORTAZIONE DI CARNE BOVINA CONGELATA NEL 1987

N.B. — Non debbono essere incluse le dichiarazioni valutarie concernenti pagamenti effettuati a seguito di cessione dei diritti derivanti da titoli rilasciati al Ministero della difesa, ai comuni ed agli enti comunali di consumo.

Dichiaraz. valutaria n.	Data	Voce doganale	Statistica doganale	Descrizione merce	Origine	Ragione e sede sociale dell'esportatore	Quantità in kg (1)

(1) La quantità deve essere espressa in carne disossata, tenendo presente che 100 kg di carne con osso equivalgono a 77 kg di carne disossata.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati sopra riportati sono veritieri e si impegna a mantenere a disposizione dell'amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (dichiarazioni valutarie importazioni).

Firma e qualifica

....

(debbono corrispondere a quelle della domanda)

ALLEGATO *D*

FAC-SIMILE DISTINTA DELLE ESPORTAZIONI DI CARNE BOVINA FRESCA E/O CONGELATA NEL 1987

Bolla n.	Data	Voce doganale	Statistica doganale	Descrizione merce	Destinazione	Quantità in kg (1)

(1) La quantità deve essere espressa in carne disossata, tenendo presente che 100 kg di carne con osso equivalgono a 77 kg di carne disossata.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati sopra riportati sono veritieri e si impegna a mantenere a disposizione dell'amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle di esportazione).

Firma e qualifica

(debbono corrispondere a quelle della domanda)

88A0575

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 settembre 1986.

Chiusura delle operazioni liquidatorie dell'Ente edilizio per i mutilati e invalidi di guerra.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, riguardante la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente edilizio per i mutilati e invalidi di guerra, istituito con regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1295;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'Ente stesso;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, riguardante i programmi e il coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto Ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/56 può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'Ente medesimo;

Visto il bilancio finale determinato con le risultanze al 31 agosto 1986 e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Atteso che, per il disposto dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036/1972, l'avanzo finale di liquidazione dell'Ente edilizio per i mutilati e invalidi di guerra dovrà essere versato sul c/c acceso presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Ente edilizio per i mutilati e invalidi di guerra è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione determinato con le risultanze al 31 agosto 1986 che si chiude con un saldo attivo di L. 192.261.510.

Art. 3.

L'avanzo di liquidazione di L. 192.261.510 — al quale va aggiunto l'importo degli interessi maturandi dal 1° gennaio 1986 alla data dell'ordine di versamento ad avvenuta registrazione del presente decreto — va versato sull'apposito c/c acceso presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 865/1971.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione e della relazione illustrativa sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1988
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 311

ENTE EDILIZIO MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA

CONTO ECONOMICO (1986)

Costi

Spese di liquidazione	L.	28.968.036
Insussistenze di attivo	»	16.187.070
Sopravvenienze passive	»	7.300
	L.	45.162.406
Avanzo gestione liquid. 1986	»	192.261.510
	L.	237.423.916

Ricavi

Interessi attivi c/c vinc.	L.	535.910
Interessi attivi c/c lib.	»	109.146.265
Interessi attivi su titoli	»	5.388.440
Sopravvenienze attive	»	1.546.545
Insussistenze di passivo	»	3.046.658
Rivalse fiscali	»	156.165
Cassa depositi e prestiti	»	3.160.000
	L.	122.979.983
Avanzo gestione 1973	»	114.443.933
	L.	237.423.916

CONTO PATRIMONIALE

Attività realizzate

B.N.L. c/c lib.	L.	15.413.439
B.N.L. c/c vinc.	»	5.888.446
Mobilio	»	1
Titoli di Stato	»	72.825.750
Residui attivi:		
Sconto sem. mutui	»	1.707.725
2% Coop. edilizie	»	4.956.710
1% sui mutui	»	14.677.735
Interessi tit. redd. fisso	»	499.350
Interessi depos. c/c	»	5.000.000
Multe e interessi mora	»	625.135
Recuperi e rimborsi	»	10.574.621
Realizzo titoli	»	249.000
Contributi I.N.P.S.	»	23.477
Fondo economato	»	400.000
Ricavi gestione liquidatoria:		
Sopravvenienze attive	»	1.546.545
Interessi su titoli	»	5.388.440
Cassa depositi e prestiti	»	3.160.000
Interessi attivi c/c vinc.	»	535.910
Interessi attivi c/c lib. (allegato *A*)	»	109.146.265
Rivalse fiscali	»	156.165
Insussistenze di passivo	»	3.046.658
	L.	255.821.372

Passività estinte

Fondo liquid. person.	L.	5.888.446
Spese registr. e bollo	»	10.187.921
Ritenute r.m.	»	1.905.892
Servizio econ.	»	400.000
Enpdep e Gescal	»	15.197
Costi gestione liquidatoria:		
Spese di liquidazione (allegato *B*)	»	28.968.036
Insussistenze di attivo	»	16.187.070
Sopravvenienze passive	»	7.300
	L.	63.559.862
Avanzo gestione liquid. 1986	»	192.261.510
	L.	255.821.372

88A0561

DECRETO 17 dicembre 1987.

Criteri, modalità e limiti per la concessione della garanzia sussidiaria e di quella integrativa a favore dei fondi di garanzia collettiva.

IL MINISTRO DEL TESORO

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno» e, in particolare, l'art. 15 della stessa concernente «Garanzia sussidiaria ed integrativa a favore dei fondi di garanzia collettiva», il quale:

a) al primo comma dispone la concessione della garanzia sussidiaria dello Stato nella misura del 50% della garanzia prestata per il credito di esercizio dai fondi di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni;

b) al terzo comma estende la garanzia del Fondo di cui all'art. 20, primo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, a quella prestata per il credito di esercizio dai fondi di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni operanti nei territori meridionali ed al successivo quarto comma attribuisce natura integrativa alla garanzia del predetto Fondo e prevede che la stessa può essere accordata dal Mediocredito centrale sino all'80 per cento dell'ammontare del credito garantito dai fondi di garanzia collettiva di cui sopra, su richiesta dei medesimi o dei soggetti interessati;

Visto il comma sesto dello stesso art. 15, il quale stabilisce che i criteri, le modalità ed i limiti per la concessione della garanzia sussidiaria e di quella integrativa sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675, il quale prevede un contributo sulle garanzie fornite dai fondi di garanzia collettiva fidi costituiti dai consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa tra piccole e medie imprese industriali di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377, e dai consorzi di cooperative, di cui alla legge 17 febbraio 1971, n. 127, a condizione che gli statuti degli stessi siano conformi al modello definito dal CIPI con delibera 22 febbraio 1979;

Visto l'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, così come modificato dall'art. 12-*bis* della legge 29 marzo 1979, n. 91, relativo alla costituzione del «Fondo centrale di garanzia» presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), per le finalità indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 5 della legge 4 febbraio 1956, n. 54, concernente i finanziamenti assistiti da garanzia sussidiaria dello Stato;

Ritenuto che, ai sensi del primo comma dell'art. 15 della legge n. 64 del 1986, la garanzia sussidiaria dello Stato è prestata nei confronti dei fondi di garanzia collettiva fidi al fine di reintegrare gli stessi del 50 per cento delle perdite sofferte in dipendenza delle garanzie prestate agli istituti di credito;

Ritenuto altresì che ai sensi del combinato disposto del terzo e quarto comma del ripetuto art. 15 la garanzia integrativa di cui all'art. 20 della legge n. 675 del 1977, può essere accordata dal Mediocredito centrale a copertura, fino all'80 per cento, della garanzia prestata dai fondi di garanzia collettiva;

Ritenuto inoltre che, nel caso in cui la garanzia prestata dai fondi di garanzia collettiva concorra con quella integrativa del Mediocredito centrale, la garanzia sussidiaria dello Stato si esplica limitatamente alla perdita a carico dei fondi;

Vista la lettera dell'11 novembre 1987 con la quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha comunicato la propria intesa in ordine al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Il credito di esercizio garantito dai fondi di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni operanti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è assistito, in via sussidiaria, dalla garanzia statale di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'intervento dei fondi di garanzia, ai fini della agevolazione di cui al primo comma dell'art. 15, non può superare, per ogni operazione di credito di esercizio, il 50 per cento dell'ammontare della stessa.

Le cooperative ed i consorzi di garanzia fidi devono essere conformi al modello definito dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale con delibera del 22 febbraio 1979 e formati da imprese di piccole e medie dimensioni definite dallo stesso CIPI, ai sensi dell'art. 2, lettera *f)*, della legge 2 agosto 1977, n. 675, con delibera 11 giugno 1979.

2. Le cooperative e i consorzi di cui al precedente comma devono comunicare semestralmente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XII, le garanzie accordate, precisando i termini delle operazioni e la quota da essi garantita.

3. La garanzia è resa operante, su richiesta delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi, nel caso in cui il debitore principale risulti insolvente a seguito dell'esperimento della procedura esecutiva di recupero e si esplica nella misura massima del 50 per cento della perdita subita dai fondi di garanzia collettiva limitatamente al capitale, agli interessi corrispettivi calcolati in misura non superiore al tasso di riferimento previsto per le operazioni di credito artigiano di durata non superiore a diciotto mesi, vigente al momento della

stipula del contratto, agli interessi di mora nella stessa misura di quelli corrispettivi, relativi al periodo massimo di un anno dal verificarsi dell'inadempienza, nonché alle spese.

4. Nei casi in cui la garanzia statale sia divenuta operativa, le cooperative e i consorzi di garanzia collettiva sono tenuti, a norma dell'art. 5 della legge 4 febbraio 1956, n. 54, a perseguire in nome e per conto dello Stato il debitore per le somme ancora dovute, direttamente o tramite le aziende di credito mutuanti, salvo che non venga dimostrata l'inutilità o l'onerosità dell'esperimento di ulteriori azioni.

5. Nei casi in cui concorra la garanzia integrativa di cui al terzo e quarto comma dell'art. 15 della legge n. 64 del 1986, la garanzia sussidiaria dello Stato si esplica limitatamente alla perdita dei fondi di garanzia collettiva non rimborsata dal Mediocredito centrale.

Art. 2.

1. Il Mediocredito centrale può accordare, a valere sul Fondo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, la garanzia integrativa prevista dal terzo e quarto comma dell'art. 15 della legge n. 64 del 1986 fino all'80 per cento dell'ammontare della garanzia prestata, per ciascuna operazione di credito di esercizio, dai fondi di garanzia collettiva operanti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. Per le operazioni ammesse all'intervento del Fondo di cui al precedente comma, in caso di insolvenza del debitore, il Fondo stesso è obbligato a reintegrare i fondi di garanzia collettiva per gli esborsi effettuati e limitatamente alla quota da esso garantita. L'intervento del Fondo centrale di garanzia riguarda, nei limiti anzidetti: capitale, interessi contrattuali e interessi di mora, calcolati entrambi in misura non superiore al tasso di riferimento previsto per le operazioni di credito artigiano di durata non superiore a diciotto mesi vigente al momento della stipula del contratto, nonché spese e accessori.

3. La garanzia deve essere richiesta al Mediocredito centrale fornendo tutti gli elementi necessari ad individuare il credito, le sue condizioni principali nonché la parte di credito garantito dai fondi di garanzia collettiva.

4. Per quanto non disposto con il presente articolo l'intervento del Fondo è regolato secondo modalità e procedure che saranno stabilite dal Mediocredito centrale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1988
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 264

88A0574

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 4 giugno 1987.

Ripartizione della somma di lire 4 miliardi per l'anno 1987 per i programmi finalizzati proposti dalle associazioni ambientaliste nonché per le spese legali sostenute dalle stesse associazioni per l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 6 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

Considerato che detto articolo autorizza la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1987, di lire 5 miliardi per il 1988 e di lire 5 miliardi per il 1989 per il finanziamento di programmi finalizzati proposti dalle associazioni ambientaliste individuate ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché per le spese sostenute da parte delle associazioni stesse per l'esercizio delle facoltà loro attribuite dal comma 4 dell'art. 18 della medesima legge 8 luglio 1986, n. 349;

Considerato che detto articolo attribuisce al Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio nazionale per l'ambiente, il compito di definire i criteri per la concessione dei contributi;

Ritenuto di dover innanzitutto ripartire detta somma complessiva tra le due menzionate finalità, in relazione alle effettive necessità ed alle esigenze di pubblico interesse;

Ritenuto, inoltre, di dover stabilire i criteri per la concessione dei predetti contributi in base ai principi di imparzialità, convenienza e buon andamento della pubblica amministrazione, in modo da soddisfare al massimo l'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente;

Visti i decreti ministeriali del 20 febbraio 1987 e del 26 maggio 1987, con i quali sono state individuate le associazioni di protezione ambientale ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della legge n. 349/86;

Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale per l'ambiente nella seduta del 12 maggio 1987;

Decreta:

La somma di lire 4 miliardi stanziata per l'anno 1987 è ripartita in lire 3 miliardi e 700 milioni per i programmi finalizzati proposti dalle associazioni stesse e in lire 300 milioni per spese legali sostenute dalle associazioni per l'esercizio delle facoltà di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

I programmi finalizzati di cui sopra dovranno essere conformi alle finalità statutarie delle singole associazioni e potranno anche far parte del programma annuale adottato dalle associazioni stesse.

Ciascun programma finalizzato dovrà indicare dettagliatamente: le finalità specifiche da perseguire, i mezzi impiegati, i tempi e le modalità di esecuzione, la descrizione delle attività o delle opere da realizzare, i costi ed i benefici previsti.

I programmi finalizzati presentati dalle associazioni saranno valutati da una commissione, appositamente istituita con decreto ministeriale, secondo i seguenti criteri:

1) utilità dell'iniziativa ai fini della tutela dell'ambiente;

2) fattibilità concreta dell'iniziativa;

3) valore esemplare dell'iniziativa e sue conseguenze indotte da valutarsi in termini di protezione dell'ambiente, in termini di informazione, educazione e cultura ambientali, in termini economici e sociali;

4) coinvolgimento, nell'iniziativa, di più associazioni;

5) hanno precedenza, a parità di condizioni, i programmi finalizzati delle associazioni che non godono di sovvenzioni statali.

I programmi finalizzati di cui sopra, corredati dalle richieste di contributo, dovranno pervenire al Ministero dell'ambiente entro il 31 agosto 1987. Non saranno presi in considerazione i programmi e le richieste presentati fuori termine. Il Ministero procederà alla scelta dei programmi finalizzati entro il 31 ottobre 1987.

Per ogni programma finalizzato non è ammesso cumulo di contributi statali.

Per i programmi finalizzati scelti sarà concesso un contributo da parte del Ministero che potrà coprire in tutto o in parte la spesa prevista. Le modalità di erogazione dei contributi, specie per quanto riguarda le anticipazioni ed il conguaglio, saranno precisate nello stesso provvedimento di individuazione dei programmi finalizzati ammessi al finanziamento.

Le spese sostenute dalle associazioni per l'esercizio delle facoltà di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, saranno proporzionalmente rimborsate dal Ministero, in base alla presentazione delle note spese effettuate dalla data di entrata in vigore della legge n. 59/1987 al 31 ottobre 1987. Dette note di spesa dovranno pervenire al Ministero entro il 30 novembre 1988. Non sono ammesse al rimborso le spese per liti che il Ministero dovesse ritenere temerarie.

Roma, addì 4 giugno 1987

Il Ministro: RUFFOLO

NOTE

Note alle premesse:

— Il comma 4 dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» così recita:

«4. Le associazioni di cui al precedente articolo 13 e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambietali dei quali siano a conoscenza».

— Il testo vigente dell'art. 13 della legge n. 349/86 sopra richiamato è il seguente:

«Art. 13. — 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.

2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera *c*), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque giorni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento».

— L'art. 6 della legge n. 59/1987 «Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente» così recita:

«Art. 6. — 1. È autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1987, di lire 5 miliardi per l'anno 1988 e di lire 5 miliardi per l'anno 1989 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per l'erogazione di contributi alle associazioni ambientalistiche, individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per il finanziamento di programmi finalizzati proposti dalle associazioni stesse, nonché per le spese sostenute per l'esercizio delle facoltà loro attribuite dall'articolo 18 della medesima legge 8 luglio 1986, n. 349. I criteri per la concessione dei contributi sono definiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio nazionale per l'ambiente.

2. All'onere di lire 4 miliardi per il 1987, 5 miliardi per il 1988 e 5 miliardi per il 1989, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mdiante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Contributo alle associazioni ambientalistiche».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

88A0576

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna delle attività del fondo di investimento denominato «Previdenza vita investimento - Previ», presentato dalla S.p.a. Fideuram vita, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle asssicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 30 luglio 1987 della società per azioni Fideuram vita, con sede in Roma, ad ottenere l'approvazione del nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Previdenza vita investimento - Previ»;

Vista la nota in data 25 settembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione del regolamento previgente è approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, un nuovo testo di regolamento della gestione degli investimenti denominata «Previdenza vita investimento - Previ», presentato dalla società per azioni Fideuram vita, con sede in Roma.

Il suddetto regolamento disciplinerà la gestione di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0520

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 febbraio 1988.

Realizzazione di un campo ove effettuare le prove operative alle quali sottoporre le unità cinofile di soccorso di cui all'ordinanza n. 547/FPC/ZA del 24 maggio 1985. (Ordinanza n. 1357/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista l'ordinanza del 6 ottobre 1984, n. 359/FPC/ZA, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984;

Visto il decreto del 25 marzo 1985 n. 1/053/13 EMER;

Vista l'ordinanza n. 547/FPC/ZA del 24 maggio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 4 giugno 1985, con cui è stato costituito un comitato di esperti per l'individuazionne, l'elaborazione e la regolamentazione delle modalità d'impiego delle unità cinofile di soccorso da utilizzarsi per interventi di protezione civile;

Visti i regolamenti per la selezione delle unità cinofile, approvati con il decreto sopra richiamato;

Considerato che il predetto comitato ha rappresentato l'opportunità di sottoporre le unità cinofile per la ricerca di persone sotto le macerie e in superficie ad una prova attitudinale e ad una prova operativa;

Considerato che il comitato stesso ha suggerito di affidare il compito di curare la prova attitudinale all'Ente nazionale cinofilia italiana, il quale con nota n. 6217 del 6 novembre 1985 ha offerto la propria collaborazione a titolo gratuito, e che la prova operativa deve essere svolta su di un campo predisposto dal Dipartimento della protezione civile e curata da rappresentanti del predetto comitato;

Ravvisata la necessità di realizzare, nell'ambito del centro polifunzionale della protezione civile, un campo nazionale che possa garantire uniformità di criteri nella effettuazione delle prove operative finalizzate al conseguimento del brevetto operativo da attribuire alle unità cinofile da catastrofi e da superficie;

Vista l'ordinanza n. 984/FPC/ZA del 18 maggio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 2 giugno 1987, con la quale il capo ufficio servizi tecnici e vigilanza è stato incaricato di provvedere alla progettazione e alla predisposizione dell'area riservata all'espletamento delle prove operative;

Considerato che l'Ente nazionale cinofilia italiana ha previsto e offerto gratuitamente il progetto esecutivo dell'opera;

Ritenuta l'opportunità di affidare la realizzazione del campo al servizio opere pubbliche di emergenza;

Considerati i motivi di urgenza connessi alle esigenze operative di questo dipartimento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le prove operative alle quali sottoporre le unità cinofile di soccorso per la ricerca di persone sotto le macerie e in superficie dovranno essere effettuate in un campo riservato, all'uopo attrezzato, del centro polifunzionale della protezione civile di Castelnuovo di Porto.

Art. 2.

Il servizio per le opere pubbliche di emergenza è incaricato della realizzazione delle opere del campo riservato all'espletamento delle prove operative di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Alla spesa occorrente valutata in L. 100.000.000 si provvede con le disponibilità del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1988

Il Ministro: GASPARI

88A0583

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 273 del 21 novembre 1987), **coordinato con la legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 1988 e errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 1988), **recante: «Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonché altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. Sono prorogati *inderogabilmente al 30 giugno 1988* i sottoelencati termini stabiliti dal decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119 *(a)*:

a) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 4), concernente la presentazione degli elaborati e della documentazione, ad integrazione delle domande per l'assegnazione del contributo diretto alla ricostruzione e alla riparazione delle unità abitative, presentate entro il 31 marzo 1984;

(le lettere b) e c) sono state soppresse dalla legge di conversione);

d) quello indicato nell'articolo 1, comma 4, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonché alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree e dei nuclei dii sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni;

(le lettere e) ed f) sono state soppresse dalla legge di conversione.

1-bis. Sono inderogabilmente prorogati al 31 dicembre 1988:

a) *il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 2), del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, concernente l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (b);*

b) *il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 1), del decreto-legge di cui alla precedente lettera* a) *(c), relativo all'imposta sul valore aggiunto, limitatamente agli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni (d);*

c) *il termine indicato nell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente gli interventi previsti negli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni (e).*

2. *L'attività delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania, già autorizzata per il triennio dal 27 agosto 1981 al 26 agosto 1984 e prorogata sino al 31 dicembre 1987, è ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 1990;*

3. *Il termine per il collocamento in aspettativa del sindaco o del presidente della comunità montana, dell'assessore delegato alla ricostruzione, di un rappresentante della minoranza è prorogato al 30 giugno 1989 nei comuni disastrati, nel comune di Senise e nelle comunità montane che ricomprendano comuni disastrati. È prorogato, altresì, alla stessa data il termine indicato nell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 (f). Nei comuni gravemente danneggiati, limitatamente al sindaco o suo delegato, il predetto termine è prorogato alla medesima data. Resta fermo il trattamento economico spettante ai medesimi ove essi siano dipendenti da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da enti pubblici, anche economici, che continua ad essere posto a carico delle amministrazioni ed enti. Resta a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (g), e successive modificazioni, l'onere per l'aspettativa dei dipendenti da aziende private;*

4. Sono prorogati al 31 marzo 1988:

a) il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 3), del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119 *(h)*, limitatamente alle occupazioni temporanee e ai procedimenti espropriativi ivi previsti, è prorogato al 31 marzo 1988.

(la lettera b) è stata soppressa dalla legge di conversione);

(I commi 5, 6 e 7 sono stati soppressi dalla legge di conversione).

8. Al fine di accelerare il recupero dei beni culturali di cui agli articoli 17, comma primo, 53 e 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni *(i)*, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449 *(l)*.

9. La disposizione di cui all'articolo 15, quarto comma della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni *(m)*, si applica anche alle anticipazioni previste dalle disposizioni indicate nei commi 1 e 2.

(Il comma 10 è stato soppresso dalla legge di conversione).

(a) Il D.L. n. 48/1986 reca: «Proroga dei termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata» (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 1986).

(b) Il testo dell'art. 13 della legge n. 10/1977 è riportato in appendice.

(c) L'art. 1, comma 1, n. 1), del D.L. n. 48/1986 prorogava al 31 dicembre 1986 il termine del 31 dicembre 1985 contenuto nell'art. 3, comma 11, del D.L. 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, del seguente tenore: «11. A decorrere dal 1° gennaio 1984 e fino al 31 dicembre 1985 nei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981 si applicano, ai fini della imposta sul valore aggiunto, le disposizioni contenute nell'art. 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella leggge 30 ottobre 1976, n. 730 prorogate da ultimo con l'art. 1, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47, con le limitazioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, nel testo sostituito dalla legge 13 agosto 1979, n. 376».

In appendice è riportato il testo dell'art. 40 del D.L. n. 648/1976.

(d) La legge n. 219/1981, oltre a convertire in legge, con modificazioni, il D.L. 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, reca provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

(e) Il testo degli articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981 è riportato in appendice.

(f) Si riporta il testo dell'art. 6, comma 6, del D.L. n. 8/1987: «6. Fino al 31 dicembre 1987, nei comuni di Avellino, Napoli, Potenza e Salerno è autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco e di non più di quattro assessori effettivi o supplenti, che abbiano specifica delega per i problemi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219».

(g) Il fondo previsto nell'art. 3 della legge n. 219/1981, per far fronte agli oneri connessi alla ricostruzione e allo sviluppo delle zone terremotate della Campania e della Basilicata secondo la disciplina recata dalla legge stessa, è stato periodicamente integrato mediante stanziamenti disposti da varie leggi finanziarie successive al 1981.

(h) L'art. 1, comma 1, n. 3), del D.L. n. 48/1986 prorogava al 31 dicembre 1986 il termine contenuto nell'art. 6, penultimo comma, della legge 18 aprile 1984, n. 80, prevedendo ancora che entro la stessa data i comuni definissero il procedimento espropriativo di cui al terzo comma dello stesso art. 6.

In appendice è riportato il testo dell'intero art. 6 della legge n. 80/1984.

(i) In appendice è riportato il testo degli articoli 17, primo comma, 53 e 65 della legge n. 219/1981.

(l) Si riporta il testo dell'art. 3, commi 1 e 2, del D.L. n. 371/1987: «1. Il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, espresso ai sensi dell'art. 2, comma 1, sostituisce i pareri previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552. Per opere ed interventi di particolare complessità tecnica o entità finanziaria il Ministro per i beni culturali e ambientali richiede il parere dei competenti comitati di settore.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel programma di cui all'articolo 1 possono essere superati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509. L'assegnazione dei fondi ai funzionari delegati può essere effettuata anche in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni».

La legge n. 1552/1961 reca «Disposizioni in materia di tutela di cose d'interesse artistico e storico»; la legge n. 44/1975 concerne «Norme intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico, storico regionale» e il D.P.R. n. 509/1978 reca l'approvazione del regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

(m) Si riporta il testo dell'art. 15, quarto comma, della legge n. 219/1981: «Gli interessi bancari ed il compenso spettante alle aziende di credito per la gestione dei contributi e dei mutui agevolati sono fissati con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902».

Art. 2.

*1. È prorogato al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il termine indicato nell'articolo 1, comma 4-*quater, *del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente l'adozione da parte di comuni disastrati o gravemente danneggiati del piano regolatore o dei piani esecutivi di cui all'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (a). Decorso tale termine, ai comuni inadempienti sarà sospesa l'erogazione di fondi, ai sensi dell'articolo 3 della predetta legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, fino all'adozione dei menzionati piani e nei successivi trenta giorni saranno attivati i poteri sostitutivi di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19 (b).*

2. I piani regolatori generali od esecutivi, o loro varianti, sono approvati dalla regione o dall'ente delegato entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti. Decorso tale termine, gli strumenti si intendono approvati, qualora essi siano stati inoltrati per l'approvazione entro centoventi giorni dalla data della delibera di adozione. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale. In caso di inosservanza del termine di inoltro si applicano le procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia di approvazione degli strumenti urbanistici.

3. Gli strumenti urbanistici di cui al comma 1 o loro varianti già inoltrati entro il 31 dicembre 1987 per l'approvazione sono approvati dalla regione o dall'ente delegato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso il predetto termine, gli strumenti o loro varianti si intendono approvati ed il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale.

4. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è abrogato (c).

5. I comuni dichiarati danneggiati e inclusi nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicati nella Gazzetta Ufficiale *n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 146 del 29 maggio 1981, e successive modificazioni (d), accedono ai benefici di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, per far fronte alle spese relative alla redazione degli strumenti urbanistici generali o esecutivi adottati entro il 31 dicembre 1988, nella misura del 50 per cento delle spese previste sulla base delle tariffe professionali.*

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 sono estese ai comuni danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1982 ed inclusi nell'elenco di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 121 del 5 maggio 1982 (e).*

7. Per gli strumenti urbanistici o loro varianti dei comuni di cui al comma 6 resi esecutivi ai sensi del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 389, e del presente decreto, è annullata l'approvazione verificatasi in applicazione dei predetti decreti-legge. Tali strumenti urbanistici sono riesaminati dalla regione o dall'ente delegato con le procedure e gli effetti di cui al comma 3».

(a) Il testo dell'art. 28 della legge n. 219/1981 è riportato in appendice.

(b) Si riporta il testo dell'art. 2, ultimo comma, della legge n. 80/1984: «Fermi restando i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, in caso di accertata inerzia o di inutile decorso dei termini previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, agli organi degli enti locali e delle regioni si sostituiscono, rispettivamente, la regione e il commissario del Governo nella regione, che adottano i provvedimenti necessari anche mediante nomina di commissari per il compimento degli atti omessi».

Per il testo dell'art. 9 del D.L. n. 57/1982 si veda in appendice il riferimento alla nota *(e)* all'art. 1.

(c) L'art. 9, comma 1, del D.L. n. 19/1984 era così formulato: «*1. Per gli atti in materia di urbanistica posti in essere dai comuni disastrati o gravemente danneggiati, trascorsi sessanta giorni dal loro deposito, senza che sia intervenuta l'approvazione da parte dell'organo competente, il presidente della giunta regionale nomina un commissario* ad acta *che provvede alla loro definizione entro i successivi trenta giorni*».

(d) Si tratta dei comuni che non furono disastrati o gravemente danneggiati dal terremoto del novembre 1980 e febbraio 1981, anche se riportarono danni per effetto del sisma.

(e) L'indicato evento sismico colpì vari comuni della Campania e della Basilicata già danneggiati dal sisma del 1980 ed altresì taluni comuni della Calabria.

Art. 3.

1. Il contributo per l'esecuzione di interventi di riparazione indicati all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80 ***(a)***, è pari all'intero contributo massimo previsto allo stesso articolo 2 per la ricostruzione, maggiorato del 70 per cento. ***È altresì concesso sulla residua spesa un contributo pluriennale costante dell'8 per cento per la durata del mutuo a tal fine contratto per un massimo di venti anni. I contributi sono assegnati dai comuni, che determinano le priorità, sentite le soprintendenze competenti anche sulla congruità della spesa preventivata. Il contributo verrà erogato alla ditta proprietaria, dopo che la stessa avrà dimostrato di aver già eseguito i lavori relativi al 30 per cento della spesa occorrente.*** Il comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è abrogato ***(b)***.

2. ***Per gli immobili di proprietà privata, di interesse storico o artistico vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (c), alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per quelli di interesse storico-nazionale riconosciuti tali secondo le disposizioni di precedenti leggi, il contributo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80 (a), come quantificato dal comma 1, è assegnato indipendentemente dal completamento dell'opera interessata. Il contributo è utilizzato per effettuare, in ordine di priorità, gli interventi strutturali, quindi gli interventi non strutturali esterni e, per il residuo, per le opere interne e di rifinitura. Qualora il detto contributo non sia sufficiente a coprire il completamento delle riparazioni degli immobili, l'importo del contributo medesimo potrà essere aumentato sino alla copertura delle spese per i soli interventi strutturali.***

3. I comuni possono acquisire con il consenso dei proprietari e mediante le disponibilità finanzarie previste dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ***(d)***, gli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 ***(c)***, nonché gli immobili per i quali sia stata avviata dalle competenti sopraintendenze la procedura di apposizione di vincolo storico-artistico, e comunque compresi nei piani di recupero, per la destinazione dei medesimi a finalità di pubblico interesse. Il corrispettivo dell'acquisto è stabilito dall'ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dalla richiesta da parte dei comuni. Il proprietario, ove non condivida la valutazione del predetto ufficio e non intenda procedere ai lavori di riparazione, conserva il titolo ai contributi spettantigli ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ***e nei limiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80 (a), e successive modificazioni,*** ma è tenuto all'acquisto o alla realizzazione di unità immobiliari nello stesso comune, sulla base del costo di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80 ***(e)***, e relative maggiorazioni. In tal caso l'immobile vincolato è acquisito a titolo gratuito dal comune.

4. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ***(d)***, il CIPE individua le quote di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi sugli immobili di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80 ***(a)***, e al comma 1.

5. ***Ferme restando le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (f),*** rientrano tra gli interventi previsti nell'articolo 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ***(g)***, e nell'articolo 13 della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19 ***(h)***, quelli di ricostruzione, anche se fuori sito purché nell'ambito dello stesso comune, degli immobili ivi considerati, compresi gli adeguamenti funzionali in relazione alle esigenze presenti sul territorio, nonché la realizzazione di spazi destinati a parcheggio e al verde attrezzato.

6. All'esecuzione degli interventi di cui al comma 5, *quando trattasi di ricostruzione parziale*, provvedono le sezioni operative delle sovrintendenze del Ministero per i beni culturali limitatamente agli immobili di proprietà privata destinati ad uso pubblico, vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 ***(c)***.

7. Per l'esecuzione di interventi relativi agli immobili considerati nell'articolo 65 della citata legge n. 219 del 1981 ***(g), diversi da quelli del comma 6, ivi compresi la casa canonica e i locali per il ministero pastorale, anche se non contigui agli edifici di culto,*** provvede il provveditorato alle opere pubbliche direttamente o a mezzo di concessioni ai soggetti previsti nell'articolo 8 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, ovvero a pubbliche amministrazioni ***(i)***.

8. L'individuazione dei concessionari è contenuta nel programma indicato nell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19 *(h)*.

9. Per gli immobili previsti nell'articolo 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219 *(g)*, e successive modificazioni, ed inclusi nei piani di recupero di cui all'articolo 28, secondo comma, della medesima legge *(l)*, si prescinde dall'obbligo della domanda stabilito con l'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 18 febbraio 1984, n. 19 *(h)*.

10. Resta ferma in ogni caso la competenza dei comuni per la realizzazione di nuove opere di urbanizzazione secondaria previste nell'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 *(m)*, e successive modificazioni, poste al servizio di abitati trasferiti, anche parzialmente.

11. All'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19 *(n)*, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la lettera *e)* sono aggiunte le seguenti:

«*e-bis)* del 10 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o riparare nelle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 2, lettera *a)*, del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968;

e-ter) del 10 per cento del contributo base nel caso di demolizione, anche parziale».

(a) Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 19/1984:

«2. Il contributo massimo per la riparazione è pari:

a) al 60 per cento del contributo massimo previsto per la ricostruzione;

b) all'80 per cento dello stesso contributo per gli interventi di riparazione che necessitano di opere di adeguamento antisismico in zone classificate con indice di sismicità da S = 9 a S = 12;

c) all'intero contributo medesimo per l'esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo individuati negli strumenti urbanistici, nonché di interventi su immobili di proprietà privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico e artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089».

(b) L'art. 6, comma 8, della legge n. 730/1986 era così formulato: «8. Gli interventi su immobili di proprietà privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico e artistico di cui al comma 2, lettera *c)*, dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, sono inclusi nel programma di finanziamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 13 della medesima legge 18 aprile 1984, n. 80».

(c) La legge n. 1089/1939 concerne la tutela delle cose di interesse storico e artistico.

(d) Per l'art. 3 della legge n. 219/1981 si veda la nota *(g)* dell'art. 1.

(e) Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 19/1984. «1. Il contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è pari al costo di intervento moltiplicato per la superficie complessiva dell'unità immobiliare nei limiti previsti dallo stesso articolo 9. Il costo di intervento per la determinazione del contributo è fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici che si applica a tutte le assegnazioni disposte nell'anno di riferimento».

(f) Il D.P.R. n. 616/1977 reca disposizioni attuative della delega legislativa prevista con l'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 diretta al trasferimento alle regioni delle attribuzioni amministrative esercitate dallo Stato nelle materie di competenza regionale.

(g) Il testo dell'art. 65 della legge n. 219/1981 è riportato in appendice con riferimento alla nota *(i)* dell'art. 1.

(h) Il testo dell'art. 13 della legge n. 80/1984 è riportato in appendice.

(i) Si riporta il testo dell'art. 8 della legge n. 1089/1939 concernente la tutela delle cose d'interesse artistico e storico:

«Art. 8. — Quando si tratti di cose appartenenti ad enti ecclesiastici, il Ministro per l'educazione nazionale, nell'esercizio dei suoi poteri, procederà per quanto riguarda le esigenze del culto, d'accordo con l'autorità ecclesiastica».

(l) Per il testo dell'art. 28 della legge n. 219/1981 si veda in appendice il riferimento alla nota *(a)* all'art. 2.

(m) Il testo dell'art. 44 della legge n. 865/1971 è riportato in appendice.

(n) Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 19/1984 è riportato in appendice.

Art. 4.

1. Il saldo del 15 per cento di cui all'articolo 15, primo comma, lettera *c)*, della legge 14 maggio 1981, n. 219 *(a)*, è erogato entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione finale prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, escluso il certificato di abitabilità *(b)*.

2. *Per la progettazione e la direzione dei lavori relativi alla ricostruzione o riparazione degli immobili privati danneggiati dal sisma si applicano i compensi previsti dalle leggi vigenti. Se l'immobile è costituito da più unità immobiliari, per le parti di proprietà comuni a più unità immobiliari, l'importo al quale si applica la percentuale prevista dalle tariffe professionali è quello globale del costo di consolidamento dell'intero intervento. Le relative parcelle dovranno essere vistate con motivato parere per la congruità dagli ordini o collegi professionali competenti.*

3. I lavori di ricostruzione o riparazione di immobili ammessi ai contributi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, devono essere iniziati entro tre mesi, ed ultimati entro *ventiquattro mesi*, decorrenti dalla data della notifica del provvedimento di concessione del contributo stesso. Per cause di forza maggiore possono essere concesse dal sindaco proroghe *non superiori complessivamente a sei mesi*. Il mancato rispetto dei termini di inizio o di ultimazione dei lavori comporta la decadenza dai benefici. Tale disposizione non si applica al caso in cui l'immobile sia occupato da persone diverse dal beneficiario del contributo e per l'esecuzione dei lavori sia necessario lo sgombero del fabbricato, spontaneo o a seguito di azione giudiziaria.

4. Per i provvedimenti già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente decreto, il sindaco, avuto riguardo all'epoca del provvedimento di concessione, nonché allo stato di attuazione dell'intervento e a quanto disposto nel comma 3, fissa il termine entro cui i lavori devono essere iniziati ovvero ultimati, a pena di decadenza dalle agevolazioni.

5. *Il sindaco, in relazione all'entità dei progetti esecutivi presentati, fissa il numero delle sedute settimanali delle commissioni comunali previste dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 (c), e successive modificazioni, le quali devono*

esprimere il parere di competenza nel termine previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80 (b). A tal fine il sindaco provvede alla sostituzione dei componenti assenti o impediti con funzionari tecnici del comune o di altri enti. Il compenso da corrispondere ai componenti le commissioni è elevato a lire 25 mila per ogni perizia esaminata e definita.

6. *Per i progetti esecutivi presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto, i provvedimenti definitivi sono emanati non oltre novanta giorni a decorrere dalla medesima data.*

(a) Si veda in appendice il testo dell'art. 15, comma 1, della legge n. 219/1981.

(b) Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 19/1984 è riportato in appendice.

(c) Le predette commissioni comunali furono disciplinate originariamente con l'art. 14 della legge n. 219/1981 e successivamente con l'art. 2, comma 1, del D.L. n. 333/1981 nonché con l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 19/1984.

Art. 5.

1. Le disposizioni dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni *(a)*, relative agli interventi per la ricostruzione e la riparazione, si applicano anche a favore di coloro che alla data del sisma o del 31 marzo 1984 risultino emigrati *all'estero, purché abbiano conservato la residenza,* e, ai fini dell'adeguamento abitativo, si prescinde dal requisito concernente la stabile o abituale occupazione dell'unità immobiliare alla data dei sisma.

2. Gli affittuari coltivatori diretti, i mezzadri o i coloni, gli assegnatari degli enti di sviluppo o degli altri enti, anche economici, hanno titolo *in sostituzione del proprietario* all'assegnazione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle unità immobiliari, e relative pertinenze connesse alla conduzione del fondo, danneggiato dal sisma, nei limiti previsti dall'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni *(a)*.

2-*bis*. *Alla fattispecie di cui al comma 2 non si applicano le disposizioni del titolo I, capo III, della legge 3 maggio 1982, n. 203 (b).*

3. *I contratti in corso sono prorogati di sedici anni, ivi compresa la proroga di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203 (b), a far data dalla ultimazione dei lavori.*

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ove il proprietario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunichi al sindaco e ai detentori delle unità immobiliari di voler ripristinare le stesse, accollandosi i relativi oneri anche se eccedenti i contributi. *Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine relativo all'inizio dei lavori o di quello assegnato per l'esecuzione degli stessi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo hanno titolo a subentrare in conformità a quanto ivi previsto.*

5. Per le unità immobiliari di cui ai commi 1 e 2 e per quelle di proprietà di coltivatori diretti il termine per la presentazione della domanda e dei relativi elaborati previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80 *(c)*, è stabilito al *30 giugno 1988.*

(Il comma 6 è stato soppresso dalla legge di conversione).

6-*bis*. *Il contributo per la ricostruzione o la riparazione previsto all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni (a), è corrisposto anche ai proprietari di unità immobiliari, adibite a strutture pubbliche, sempre che il relativo progetto di intervento sia presentato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

7. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni *(d)*.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513 *(e)*, non si applicano ai finanziamenti localizzati nei comuni colpiti dal sisma in Campania e Basilicata, relativi agli interventi in corso o comunque non ancora collaudati alla data del 20 novembre 1980. L'onere relativo è a carico, e nei limiti, delle disponibilità giacenti presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti. Eventuali esborsi già effettuati da parte dei destinatari dei finanziamenti in virtù della presente norma saranno valutati a titolo di anticipazioni sulle future rate di ammortamento.

(a) Si veda in appendice il testo dell'art. 9 della legge n. 219/1981 e quello dell'art. 2 del D.L. n. 19/1984 risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione n. 80/1984.

(b) La legge n. 203/1982 reca «Norme sui contratti agrari». Nel titolo I, capo III (art. 16-21), sono contenute particolari norme in materia di miglioramenti, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi.

(c) Si veda in appendice il riferimento alla nota *(b)* all'art. 4 per quanto riguarda il testo dell'art. 3 del D.L. n. 19/1984.

(d) Si veda la nota *(g)* all'art. 1 a commento dell'art. 3 della legge n. 219/1981.

(e) Si veda in appendice il testo dell'art. 20 della legge n. 513/1977.

Art. 6.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 7.

1. *I proprietari delle unità immobiliari e dei fabbricati rurali danneggiati dall'evento sismico del 1962, che hanno presentato domanda ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 (a), possono accedere ai benefici previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sulla base delle disposizioni e delle priorità di cui alle leggi regionali vigenti. L'onere è a carico e nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 3 della predetta legge n. 219 del 1981 (b).*

(a) La legge n. 1431/1962 recava provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone dell'Irpina colpite dal terremoto dell'agosto del 1962.

(b) Per l'art. 3 della legge n. 219/1981 di veda la nota *(g)* all'art. 1.

Art. 8.

1. La disposizione dell'articolo 73, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219 *(a)*, e successive modificazioni, deve intendersi riferita anche:

a) a tutti gli atti di cessione, permuta o assegnazione in proprietà, effettuati in applicazione degli strumenti urbanistici previsti nell'articolo 28, secondo comma, della citata legge n. 219 del 1981 *(b)*, e a tutti gli atti di acquisto previsti dall'articolo 9, ottavo comma, della stessa legge *(c)*, dall'articolo 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119 *(d)*, e dall'articolo 3, comma 2;

b) agli atti di scioglimento delle comunioni, agli atti di trasferimento di suoli, compresi nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 *(e)*, e successive modificazioni, e a tutti gli altri atti comunque relativi all'attuazione della citata legge n. 219 del 1981, anche se nella stessa non espressamente previsti.

2. Le disposizioni dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come sostituite da quelle contenute nell'articolo 5 del nuovo testo del decreto stesso risultante dalle modificazioni introdotte con la legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53 *(f)*, devono intendersi non applicabili nei confronti dei soggetti interessati che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inoltrino agli uffici del pubblico registro automobilistico apposita dichiarazione giurata concernente il perimento degli autoveicoli in dipendenza del sisma del novembre 1980 o del febbraio 1981.

3. È prorogato al 31 dicembre 1990 il termine previsto nell'articolo 72, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219 *(g)*, e successive modificazioni, ai fini delle particolari agevolazioni fiscali relative agli atti di primo acquisto di aree o di edifici da costruire, ricostruire o riparare.

4. Non sono considerate cessioni di beni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto gli acquisti di nuove attrezzature, anche se di tipo diverso da quello delle attrezzature preesistenti, effettuati per il potenziamento di aziende danneggiate dall'evento sismico operanti nel settore agricolo o in quelli previsti negli articoli 21 e 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni *(h)*.

5. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali specificamente previste, nei confronti dei soggetti danneggiati, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, la condizione stessa di soggetto danneggiato dal sisma è attestata dal sindaco.

(a) Si veda in appendice il testo dell'art. 73, comma 1, della legge n. 219/1981.

(b) Si veda in appendice il riferimento alla nota *(a)* all'art. 2 per quanto riguarda il testo dell'art. 28 della legge n. 219/1981.

(c) Si veda in appendice il riferimento alla nota *(a)* all'art. 5 per quanto riguarda il testo dell'art. 9 della legge n. 219/1981.

(d) Si veda in appendice il riferimento alla nota *(h)* all'art. 1, ove è riportato il testo dell'art. 6 della legge n. 80/1984.

(e) Si veda in appendice il riferimento alla nota *(e)* all'art. 1, ove è riportato il testo dell'art. 32 della legge n. 219/1981.

(f) Il comma trentunesimo dell'art. 5 del D.L. n. 953/82, come sostituito con la legge n. 53/1983, stabilisce che il presupposto del tributo relativo all'autoveicolo non è più costituito dall'uso del medesimo ai fini della circolazione, ma dalla titolarità dell'autoveicolo stesso, risultante dal P.R.A.

(g) Si veda in appendice il testo dell'art. 72, primo comma, della legge n. 219/1981.

(h) Si veda in appendice il testo dell'art. 22 della legge n. 219/1981. Per il testo dell'art. 21 della medesima legge si veda in appendice il riferimento alla nota *(e)* all'art. 1.

Art. 9.

1. *L'esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore a 200 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, può essere affidata ad imprese iscritte nell'apposito albo tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La disposizione di cui al presente articolo si applica fino al 31 dicembre 1988.*

Art. 10.

1. All'articolo 8, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730 *(a)*, le parole: «e che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 1982» sono sostituite dalle seguenti: «*e che abbiano presentato domanda entro il 20 gennaio 1988*».

2. Entro i termini indicati nel comma 1, le imprese *o loro consorzi* ubicate nei comuni disastrati da delocalizzare nell'ambito dello stesso comune hanno titolo ai contributi di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni *(b)*.

3. *Le iniziative indicate nell'articolo 32 della citata legge n. 219 del 1981 (b), ritenute ammissibili ma non realizzabili in quanto esuberanti rispetto alle aree ivi considerate, possono essere inserite, nell'ordine, nei comuni disastrati, nel comune di Senise, nelle comunità montane di cui facciano parte comuni disastrati secondo un programma di localizzazione che le regioni Campania e Basilicata definiscono entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e trasmettono all'ufficio speciale preposto all'attuazione del citato articolo 32.*

4. La realizzazione delle nuove iniziative ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni *(b)*, e del comma 3 non potrà protrarsi, a pena di decadenza dal contributo, oltre diciotto mesi dalla data della concessione dello stesso e la conseguente ripetizione delle somme è effettuata secondo le modalità prescritte nell'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 *(c)*.

(Il comma 5 è stato soppresso dalla legge di conversione).

6. *Gli oneri derivanti dai contributi per le iniziative previste nell'articolo 8, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (d), sono a carico degli stanziamenti recati dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni (e).*

(I commi 7 e 8 sono stati soppressi dalla legge di conversione).

(a) La legge n. 730/1986 reca: «Disposizioni in materia di calamità»; se ne riporta il testo dell'art. 8, comma 9, come modificato dal presente decreto:

«9. Ferma restando la competenza per le domande già definite, possono accedere ai contributi previsti dall'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, le piccole e medie imprese danneggiate dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 con un numero di addetti non superiore a trenta unità e che abbiano presentato domanda entro il *20 gennaio 1988*».

Si veda in appendice il riferimento alla nota *(h)* all'art. 8, nel quale è riportato il testo dell'art. 22 della legge n. 219/1981.

(b) Si veda in appendice il riferimento alla nota *(e)* all'art. 1, nel quale è riportato il testo del relativo art. 32 della legge n. 219/1981.

(c) Con il R.D. n. 639/1910 è stato approvato il testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali. Si riporta il testo del relativo art. 2:

«Art. 2. — Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.

La ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore, nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'ufficio di conciliazione.

L'ufficiale giudiziario o l'usciere dell'ufficio di conciliazione deve restituire all'ufficio emittente l'originale ingiunzione, munita del certificato di eseguita notificazione.

Per la intimazione ai debitori d'ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all'estero, sono applicabili le norme stabilite dalla procedura civile per le citazioni.

Per la effettuata notificazione è corrisposta all'ufficiale giudiziario o all'usciere del conciliatore la metà dei diritti spettanti, giusta la tariffa vigente, agli ufficiali giudiziari delle preture».

(d) Si riporta il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 8 della legge n. 730/1986, che reca «Disposizioni in materia di calamità naturali»:

«4. Nei comuni dichiarati disastrati e gravemente danneggiati delle regioni Basilicata e Campania le spese per la realizzazione di infrastrutture in attuazione dei piani di insediamento produttivo di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono poste a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 3 della predetta legge a decorrere dall'anno 1987.

5. Il contributo per le iniziative che si insediano nelle aree di cui al comma 4 e corrisposto nella misura pari a quella prevista per le iniziative da insediare, nelle aree di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219».

(e) Per l'art. 3 della legge n. 219/1981 si veda la nota *(g)* all'art. 1.

Art. 11.

1. Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere pubbliche o private di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni *(a)*, sono variati in misura non superiore all'incremento del costo d'intervento annualmente determinato dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80 *(b)*, prendendo a base il prezzario in vigore al 31 dicembre 1985.

(a) Trattasi delle opere concernenti la ricostruzione o la riparazione delle unità abitative distrutte o danneggiate.

(b) Per il testo dell'art. 2 del D.L. n. 19/1984 si veda in appendice il riferimento alla nota *(a)* all'art. 5.

Art. 12.

1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni *(a)*, limitatamente agli interventi di riparazione o ricostruzione di immobili aventi destinazioni sia ad uso abitativo che produttivo, è disposta dal sindaco previo parere della commissione di cui all'articolo 14 della stessa legge n. 219 del 1981 *(b)*.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, è altresì concesso dal sindaco, su parere della commissione di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni *(a)*, il contributo previsto per le riparazioni delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi. La commissione stessa emana il proprio parere entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Il CIPE, in sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni *(c)*, individua le quote di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2, nonché quelle occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 *(d)*.

4. Le perizie presentate entro il 31 dicembre 1986 e non approvate dalle regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasferite ai rispettivi comuni che provvederanno ai sensi dei commi 1 e 2.

5. In tutti gli altri casi previsti dall'articolo 22 della predetta legge n. 219 del 1981 *(a)*, ivi compresi gli ampliamenti e gli adeguamenti funzionali, i contributi sono definiti entro novanta giorni dalla presentazione dei progetti e della relativa documentazione dal presidente della Giunta regionale anche in assenza del parere dell'apposita commissione, ove questo non sia emanato entro sessanta giorni dalla presentazione stessa.

(Il comma 6 è stato soppresso dalla legge di conversione).

(a) Si veda in appendice il riferimento alla nota *(h)* all'art. 8, in cui è riportato il testo dell'art. 22 della legge n. 219/1981.

(b) Si veda la nota *(c)*, all'art. 4.

(c) Per l'art. 3 della legge n. 219/1981 si veda la nota *(g)*, all'art. 1.

(d) Il testo del comma 4 dell'art. 8 della legge n. 730/1986 è riportato nella nota *(d)*, all'art. 10.

«Art. 12-*bis*.

1. *Le disposizioni contenute nell'articolo 3, commi da 1 a 8, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119* (a), *sono estese anche ai comuni danneggiati, dichiarati sismici, che siano forniti di piano di recupero di cui all'articolo 28, secondo comma, lettera* c), *della legge 14 maggio 1981, n. 219* (b).

2. *Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni Campania, Basilicata e Puglia emanano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, direttive cui devono uniformarsi i consigli comunali per deliberare ai sensi del citato articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219* (b). *Tali direttive devono prioritariamente riguardare la sicurezza statica degli edifici, la salvaguardia della pubblica incolumità, la effettiva utilizzazione da parte dei cittadini interessati nonché la presenza di particolari ragioni architettoniche, urbanistiche e sociali».*

(a) Si veda in appendice il testo dell'art. 3 del D.L. n. 48/1986.

(b) Si veda in appendice il riferimento alla nota *(a)* all'art. 2, in cui è riportato il testo dell'art. 28 della legge n. 219/1981.

Art. 13.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 14.

1. L'entità del contributo in conto interessi da applicare sui mutui da contrarre per gli interventi di cui all'articolo 8, primo comma, lettera *b)*, della legge 14 maggio 1981, n. 219 *(a)*, e successive modificazioni, è fissata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei criteri assunti per l'edilizia agevolata.

1-*bis*. *Hanno titolo all'accesso ai contributi di cui al comma 1 anche i soggetti che abbiano già contratto a tal fine mutui edilizi, ivi compresi i soggetti beneficiari dei mutui ordinari previsti dall'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni* **(b)**. *Eventuali esborsi già effettuati da parte dei destinatari dei finanziamenti in virtù del presente comma saranno valutati a titolo di anticipazioni sulle future rate di ammortamento.*

2. Il CIPE, in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 3 della citata legge n. 219 del 1981 *(c)*, individua annualmente le quote di risorse da attribuire per il finanziamento dei contributi previsti dal presente articolo.

3. Il Ministro del tesoro disciplina con apposita convenzione i rapporti con gli istituti mutuanti, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(a) Trattasi di contributi in conto interessi per la costruzione di abitazioni di tipo economico e popolare ai soggetti non proprietari di immobili, sia singoli che associati in cooperativa, con priorità ai soggetti rimasti senza tetto in conseguenza del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.

(b) Il testo dell'art. 64 della legge n. 219/1981 è riportato in appendice.

(c) Per l'art. 3 della legge n. 219/1981 si veda la nota *(g)* all'art. 1.

Art. 15.

1. *In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni* **(a)**, *il CIPE assegna ai comuni le somme occorrenti per provvedere, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera* e), *della stessa legge n. 219 del 1981* **(b)**, *al recupero dei nuclei provvisori di abitazioni realizzati nei territori colpiti dal sisma del 23 luglio 1930, di cui al regio decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1930, n. 1906* **(c)**, *ricompresi anche nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile e 22 maggio 1981, pubblicati nella* Gazzetta Ufficiale *n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 146 del 29 maggio 1981, emanati ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874* **(d)**.

(a) Per l'art. 3 della legge n. 219/1981 si veda la nota *(g)* all'art. 1.

(b) Trattasi di somme occorrenti per provvedere all'esecuzione, ai fini della cessione in locazione, di interventi straordinari di edilizia sovvenzionata ed agevolata nonché di interventi per il recupero di abitazioni malsane e degradate.

(c) Il R.D.L. n. 1065/1930 recava provvidenze in favore delle popolazioni di alcuni comuni della Campania e della Basilicata individuate ai sensi dell'art. 30 dello stesso decreto, colpiti dal terremoto del 23 luglio 1930.

(d) Si tratta dei comuni disastrati, gravemente danneggiati e danneggiati per effetto del sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Art. 16.

1. Il Ministro del tesoro definisce la convenzione-tipo tra gli istituti di credito ed i comuni per l'accesso ai mutui previsti nell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni *(a)*, nonché per la erogazione del contributo annuale dell'8 per cento il cui onere grava, fino a tutto il 1989, a carico del fondo di cui all'articolo 3 della predetta legge *(b)* e, per gli anni successivi, a carico del bilancio dello Stato.

(a) Si veda in appendice il riferimento alla nota *(a)* all'art. 5, in cui è riportato il testo dell'art. 9 della legge n. 219/1981.

(b) Per l'art. 3 della legge n. 219/1981 si veda la nota *(g)* all'art. 1.

Art. 17.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 18.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 19.

1. La disposizione contenuta nell'articolo 12, ultimo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 10 della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19 *(a)*, deve intendersi applicabile anche agli atti di costituzione dei condomini o dei consorzi di proprietari di unità minime di intervento, previste nei piani indicati nell'articolo 28, secondo comma, della predetta legge n. 219 del 1981 *(b)*.

(a) In appendice è riportato il testo vigente dell'intero art. 12 della legge n. 219/1981.

(b) Si veda in appendice il riferimento alla nota *(a)* all'art. 2 in cui è trascritto il testo dell'art. 28 della legge n. 219/1981.

Art. 20.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 20-*bis*.

1. *I primi due commi dell'articolo 13 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni* **(a)**, *sono sostituiti dal seguente:*

«In caso di alienazione di unità immobiliari aventi titolo ai benefici disposti dalla presente legge e ricadenti nei comuni disastrati il diritto ai contributi spettante al dante causa si trasferisce all'acquirente».

(a) Si veda in appendice il testo vigente dell'art. 13 della legge n. 219/1981.

Art. 21.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 22.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 23.

1. Il termine per la presentazione delle domande relative all'assegnazione del contributo ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni *(a)*, in favore degli abitanti del comune di Teana, riconosciuto gravemente danneggiato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'11 maggio 1987, è fissato al 31 dicembre 1988.

(a) Si veda in appendice il riferimento alla nota *(a)* all'art. 5 in cui è riportato il testo dell'art. 9 della legge n. 219/1981.

Art. 24.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 24-*bis*.

1. *Fatta salva ogni diversa determinazione del CIPE, i comuni dichiarati gravemente danneggiati possono impegnare per la realizzazione di opere pubbliche i fondi assegnati dal CIPE, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219* (a), *in misura non superiore al 25 per cento. Tale misura è elevata al 35 per cento per i comuni dichiarati disastrati.*

(a) Per l'art. 3 della legge n. 219/1981 si veda la nota *(g)* all'art. 1.

Art. 25.

1. All'articolo 29-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 *(a)*, le parole: «è ripartita secondo le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «è ripartita secondo le disposizioni dell'articolo 5, comma 5, del presente decreto».

(a) Si veda in appendice il testo dell'art. 29-*bis* del D.L. n. 359/1987.

Art. 26.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — Si trascrivono il comma 2 dell'art. 1 e l'art. 2 della legge di conversione:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1986, n. 919, 28 febbraio 1987, n. 52, 24 marzo 1987, n. 111, 23 maggio 1987, n. 202, 22 luglio 1987, n. 301, e 21 settembre 1987, n. 398 *(a)*».

«Art. 2. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico di tutte le disposizioni di legge per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme stesse.

2. Il testo unico di cui al comma 1 conterrà le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

---

a) Il D.L. n. 919/1986, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 2 marzo 1987) recava «Proroga dei termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata»; il D.L. n. 52/1987, respinto dalla Camera dei deputati ai sensi dell'art. 96-*bis*, comma 3, del regolamento (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 del 12 marzo 1987) recava «Proroga dei termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, nonché misure urgenti per il completamento degli interventi straordinari per Napoli»; i DD.LL. n. 111/1987, n. 202/1987, n. 301/1987 e n. 389/1987, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - rispettivamente n. 119 del 25 maggio 1987, n. 171 del 24 luglio 1987, n. 221 del 22 settembre 1987 e n. 273 del 21 novembre 1987) recavano lo stesso titolo del decreto-legge qui pubblicato.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (b) all'art. 1:

Si riporta il testo dell'art. 13 della legge n. 10/1977 (Norme sulla edificabilità dei suoli):

«Art. 13 *(Programmi pluriennali di attuazione)*. — L'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone — incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionali di lottizzazione — nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a 3 e non superiore a 5 anni.

Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attività edilizia privata, stabilita ai sensi dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, come modificato ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

La regione stabilisce con propria legge, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto ed il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuzione, individua i comuni esonerati, anche in relazione alla dimensione, all'andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali — fatta comunque eccezione per quelli di particolare espansione industriale e turistica — dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti.

Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all'art. 1 della presente legge è data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dal precedente art. 9, sempreché non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali.

Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessione è data dai comuni obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esiste l'impegno dei concessionari a realizzarle.

Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi titolo non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree sulla base delle disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla presente legge.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai beni immobili di proprietà dello Stato.

La legge regionale prevede le modalità di utilizzazione delle aree espropriate.

Nei comuni esonerati trova applicazione la norma di cui al primo comma del precedente art. 4».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 1:

Si trascrive il testo vigente dell'art. 40 del D.L. n. 648/1976 (Interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976):

«Art. 40. — Fino alla data del 31 dicembre 1977, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto:

a) le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici, di fabbricati o di porzioni di fabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, *nonché le cessioni di aree fabbricabili effettuate dagli stessi soggetti nei confronti degli aventi diritto ai contributi per la ricostruzione,* siti nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dal precedente art. 11, nonché le prestazioni di servizio effettuate in dipendenza dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei fabbricati stessi;

b) le cessioni di prefabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, compresa la eventuale posa in opera, da installare nei comuni indicati nella precedente lettera *a)*, e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto per la realizzazione delle relative infrastrutture. Su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire la prova, risultante da apposita certificazione comunale, dell'avvenuta posa in opera dei prefabbricati stessi;

c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto e di mutuo, relative alla ricostruzione o alla riparazione di fabbricati, ancorché destinati ad suo diverso dalla abitazione, e di attrezzature distrutti o danneggiati, siti nei comuni indicati nella precedente lettera *a)*. La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione in carta libera del comune in cui si trovano i fabbricati o le attrezzature oppure dei capo degli uffici del genio civile o degli uffici tecnici erariali competenti per territorio;

d) *le cessioni di rimorchi ad uso abitazione destinati ad essere utilizzati anche per attività imprenditoriali nei comuni indicati nella precedente lettera* a). *Su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire la prova risultante da apposita certificazione comunale, della destinazione data ai rimorchi stessi;*

e) *le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per il ripristino e la ricostituzione delle scorte vive e morte a favore delle aziende agricole ammesse ai contributi previsti dalle leggi statali e regionali riguardanti provvidenze in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei comuni indicati nella precedente lettera* a);

f) *le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonché in relazione all'attività di demolizione e sgombero delle macerie.*

Le domande, gli atti, i contratti e i provvedimenti relativi alle operazioni non considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi a norma del precedente comma sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, e dalle tasse di concessione governativa, nonché dagli emolumenti di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Gli atti e i contratti relativi all'attuazione delle provvidenze poste in essere dal commmissario straordinario sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse sulle concessioni governative e da ogni altro diritto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune competente nonché alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti del commissario straordinario, di enti pubblici, di enti di assistenza e beneficenza e di associazioni di categoria che destinano i beni ed i servizi medesimi ai danneggiati. La destinazione deve risultare da certificazione del comune.

Fino alla data del 31 dicembre 1977 non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di cui alle lettere b), c), d), e) *ed* f) *del primo comma, effettuate nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma ed alle condizioni ivi previste.*

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 6 maggio 1976. Chi abbia assolto o corrisposto in via di rivalsa l'impostta sul valore aggiunto in relazione ai beni ed ai servizi importati, acquistati o ricevuti dalla predetta data e fino a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha diritto al rimborso dell'imposta da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza dell'avente diritto, sempreché non si tratti di beni o servizi importati, acquistati o ricevuti nell'esercizio di imprese, arti e professioni, per i quali compete il diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

L'art. 1 del D.L. n. 207/1979, nel prorogare il termine di cui al primo comma del soprariportato art. 40, esclude dall'applicazione i rimorchi di cui alla lettera *d)*.

Con riferimento alla nota (e) all'art. 1:

Si riporta il testo dell'art. 21 della legge n. 219/1981 come modificato dall'art. 2-*ter* del D.L. n. 333/1981. Va tenuto presente peraltro che non sono state riportate le modifiche implicite, introdotte successivamente da altri testi legislativi che hanno disciplinato alcuni aspetti della materia considerata nell'art. 21:

«Art. 21 *(Ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali).* — Alle imprese industriali che hanno impianti nelle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della regione Puglia indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, è concesso un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti e di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali, necessari allo svolgimento dell'attività produttiva, distrutti o danneggiati a seguito dei terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Il contributo di cui al comma precedente è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli stabilimenti nonché a quelle relative all'acquisto del terreno nello stesso comune qualora, per ragioni sismiche o di vincoli urbanistico-ambientali, non sia possibile la ricostruzione in loco.

La domanda per fruire del contributo deve essere presentata, per il tramite di una azienda o istituto di credito, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla commissione di cui al quinto comma, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco e dall'autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché da una perizia giurata da cui risulti anche il mantenimento dei livelli di occupazione preesistenti al sisma.

Nell'ipotesi di miglioramento e di adeguamento funzionale, alla domanda deve essere allegato il progetto esecutivo.

È istituita presso ogni provincia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale, con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dall'intendente di finanza. La commissione ha sede presso la camera di commercio della provincia interessata e le spese per il suo funzionamento e per il compenso dei collaudatori sono a carico del fondo di cui all'articolo 3.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla concessione del contributo previo parere della commissione di cui al precedente comma. Qualora la commissione non si esprima entro

trenta giorni dal ricevimento della domanda il parere si intende favorevole. Il contributo è corrisposto dalla direzione provinciale del tesoro, per il tramite dell'azienda o dell'istituto di credito di cui al terzo comma, mediante ordinativi tratti sui fondi messi a disposizione dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con ordini di accreditamento emessi in contabilità speciale in ragione del:

a) *50 per cento del contributo all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;*

b) *restante 50 per cento del contributo dopo l'ultimazione dei lavori, previo collaudo degli stessi da parte di un tecnico nominato dal presidente della commissione di cui al quinto comma.*

Gli interessi bancari maturati sulle somme come sopra accreditate spettano all'amministrazione depositante. Gli interessi bancari sono fissati con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le disponibilità da destinare a tali interventi.

L'ammontare annuo della provvidenza sarà stabilito su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le procedure di cui al precedente art. 4».

Si riporta il testo dell'art. 32 della legge n. 219/1981:

Art. 32 *(Aree da destinare agli impianti industriali).* — Le regioni Basilicata e Campania, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonché quelli commerciali di ambito sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate.

L'individuazione di tali aree è effettuata, su proposta delle comunità montane interessate, con riferimento alle zone disastrate, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale della Regione e con lo obiettivo di assicurare l'occupazione degli abitanti di tali zone.

Per la progettazione ed attuazione di tutte le opere necessarie all'insediamento e ai servizi di impianti industriali, le comunità montane interessate provvedono con il fondo di cui all'articolo 3.

In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti fino a 20 miliardi e le cui domande siano presentate entro il 30 giugno 1982 agli istituti di credito a medio termine sono ammesse alle sole agevolazioni finanziarie previste dal precedente articolo 21.

Le agevolazioni sono concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria tecnica degli istituti abilitati all'esercizio del credito industriale a medio e lungo termine.

Le domande devono indicare il termine entro il quale le iniziative saranno realizzate.

Trascorso detto termine, per ragioni non dipendenti da forza maggiore e ove l'opera non abbia raggiunto il 90 per cento della sua realizzazione, sarà pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida all'interessato».

Anche nel testo dell'art. 32 non risultano le modifiche implicite apportate a taluni punti della disciplina ivi contenuta. Per i riflessi sui commi 4 e 5 (nonché sui commi 3 e 4 dell'art. 21) si ritiene di riportare l'art. 9 del D.L. n. 57/1982, del quale interessa nella presente sede specialmente il comma 3.

«Art. 9. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'attuazione dei compiti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvedono a coordinare tutti gli interventi degli organi statali, regionali degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico, avvalendosi anche dei poteri sostitutivi previsti dalla medesima legge. Tra i soggetti utilizzabili per le finalità di cui alla citata legge 14 maggio 1981, n. 219, si intendono anche quelli comunque preposti ad interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Fino al 31 dicembre 1983, all'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede, con le modalità di cui al titolo VIII della legge medesima, e successive modificazioni e integrazioni, direttamente o a mezzo di altri Ministri all'uopo designati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga alle procedure previste dagli stessi articoli 21 e 32 e a tutte le altre disposizioni di legge vigenti, nel rispetto delle norme della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento e nei limiti degli appositi stanziamenti.

Per la realizzazione di nuove iniziative industriali nelle aree di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il contributo di cui all'articolo 21 della medesima legge può essere concesso fino ad un massimo di 24 miliardi di lire. Le relative domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 1982. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 32 della predetta legge, si provvede con la somma complessiva di lire 500 miliardi a valere sull'importo anche a tal fine destinato dall'articolo 3, secondo comma, della medesima legge. I finanziamenti previsti all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono estesi anche alla realizzazione degli investimenti produttivi ed infrastrutturali nelle aree di nuova industrializzazione di cui all'articolo 32 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219.

Per tutte le esigenze di cui al presente articolo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può costituire uno speciale ufficio determinandone, con proprio decreto, l'organizzazione, la dotazione di mezzi e di personale e la individuazione degli oneri, che fanno carico al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, utilizzando, per quanto possibile, il personale già alle dipendenze della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati.

Ogni tre mesi il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno deve riferire al Parlamento sull'attività di cui ai precedenti commi per una valutazione sui risultati».

Con riferimento alla nota (h) all'art. 1:

Si riporta il testo dell'art. 6 della legge n. 80/1984 comprensivo del comma 3 introdotto con l'art. 6 del D.L. n. 48/1986:

«Art. 6 *(Assegnazione ed espropriazione delle aree utilizzate per insediamenti provvisori).* — Nei comuni dichiarati disastrati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 9 maggio 1981, e successive modificazioni, il recupero del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma può essere realizzato anche ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni.

La ricostruzione degli edifici danneggiati, distrutti o da demolire per effetto degli eventi sismici, posti all'esterno del centro edificato, può essere effettuata dal proprietario dell'immobile in altro sito dello stesso comune, purché non in contrasto con le destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico.

È in facoltà dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma precedente nonché degli aventi diritto alla ricostruzione fuori sito procedere all'acquisto degli alloggi nell'ambito del territorio comunale in luogo della ricostruzione, anche utilizzando l'importo del contributo come definito ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni.

I comuni che, ai sensi dell'ordinanza del commissario del Governo per le zone terremotate n. 69 del 29 dicembre 1980, hanno individuato ed utilizzato aree destinate all'installazione di insediamenti provvisori, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge espropriano tali aree, acquisendole al patrimonio comunale anche nell'ipotesi di intervenuta scadenza del termine finale previsto per l'occupazione d'urgenza.

Le aree di cui al comma precedente sono espropriate indipendentemente dalla loro attuale destinazione urbanistica.

I provvedimenti di occupazione temporanea sono prorogati fino al 31 dicembre 1985.

Gli oneri derivanti dagli espropri e dalle occupazioni temporanee di cui al presente articolo fanno carico al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219».

Con riferimento alla nota (i) all'art. 1:

Si riporta il testo degli articoli 17, primo comma, 53 e 65 della legge n. 219/1981:

«Art. 17, primo comma. — Gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle opere di competenza dei Ministeri per i beni culturali e ambientali, di grazia e giustizia, dei trasporti, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, delle poste e delle telecomunicazioni, delle finanze, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste, realizzati sulla base di programmi annuali predisposti da ciascuna amministrazione, finalizzati all'equilibrato sviluppo delle regioni Basilicata e Campania, sono approvati e finanziati ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 e sono eseguiti in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 16».

«Art. 53 *(Programmi del Ministero per i beni culturali e ambientali)*. — Il Ministero per i beni culturali e ambientali, nel quadro dei programmi di cui all'articolo 17, definisce un piano straordinario nel quale sono individuati gli interventi da attuare prioritariamente per assicurare la riapertura e il funzionamento dei fondamentali istituti bibliotecari, museali, archivistici, monumentali, archeologici delle due regioni. Tale piano potrà prevedere anche forme di riattivazione parziale e dovrà individuare adeguate strutture di ricovero dei beni mobili salvati dalla distruzione dei centri colpiti dal terremoto, garantendo l'idoneità dal punto di vista della sicurezza e dei requisiti ambientali, nonché, possibilmente l'accesso da parte del pubblico o, comunque, degli studiosi».

«Art. 65 *(Riparazione degli immobili di interesse storico-artistico)*. — Il contributo per la riparazione di immobili destinati ad uso pubblico, riconosciuti, alla data del 23 novembre 1980, di interesse storico, artistico e monumentale, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché degli immobili adibiti a fini di culto o appartenenti a comunità religiose, è pari alla intera spesa occorrente, ferma rimanendo la destinazione dei predetti immobili per la durata di 29 anni. Il mutamento di destinazione prima del detto termine comporta restituzione del contributo.

Per gli edifici pubblici, di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, il relativo progetto e l'importo del contributo devono essere approvati con provvedimento del Ministro per i beni culturali ed ambientali; quando si tratti di interventi per la ristrutturazione e stabilità delle strutture degli edifici è previsto il concerto del Ministro dei lavori pubblici.

Per gli altri immobili di cui al primo comma, il relativo progetto e l'importo del contributo devono essere approvati ai sensi dell'art. 14 della presente legge.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali organizza altresì, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e con l'assistenza degli istituti centrali, corsi di qualificazione e di aggiornamento sui problemi della salvezza, del recupero e del restauro del patrimonio culturale danneggiato dal terremoto.

Comuni singoli o comuni associati, nonché le comunità montane, possono proporre, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, un programma per la riattivazione o per la costruzione di strutture destinate ad attività bibliotecarie, di pubblica lettura e per lo svolgimento di iniziative culturali di base. Le richieste sono trasmesse alla regione che predispone entro sessanta giorni, d'intesa con gli enti locali interessati, il piano degli interventi».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 2:

Si riporta il testo dell'art. 28, della legge n. 219/1981:

«Art. 28 *(Ricostruzione dei comuni disastrati)*. — Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni disastrati adottano o modificano il piano regolatore generale o aggiornano il piano di ricostruzione previsto dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, nel rispetto degli indirizzi di assetto territoriale fissati dalla Regione.

Per sopperire alle immediate esigenze di ricostruzione i comuni stessi adottano o confermano tra i seguenti piani esecutivi necessari:

a) il piano di zona redatto ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, dimensionato sulla base del fabbisogno di aree urbanizzate per la realizzazione di edifici residenziali distrutti e non ricostruibili in sito;

b) il piano degli insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ove risultino necessarie aree urbanizzate per la realizzazione di edifici destinati ad attività produttive, compresi quelli commerciali e turistici;

c) i piani di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, che disciplinano la ricostruzione in sito degli edifici demoliti e da demolire, la ristrutturazione di quelli gravemente danneggiati e la sistemazione delle aree di sedime di edifici demoliti o da demolire che non possono essere ricostruiti in sito».

Con riferimento alla nota (h) all'art. 3:

Si riporta il testo dell'art. 13 della legge n. 80/1984:

«Art. 13 *(Misura dei contributi)*. — Il contributo di cui all'articolo 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è pari al costo di intervento fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sulla base dei costi medi di appalto per opere similari, moltiplicato per la superficie complessiva preesistente al sisma.

Ai predetti immobili si applica il limite di convenienza economica a riparare fissato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Per gli immobili di cui al primo comma dell'articolo 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, riconosciuti, mediante notifica, d'interesse artistico o storico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, il contributo per la riparazione è pari alla intera spesa occorrente, ferma rimanendo la destinazione dei predetti immobili per la durata di ventinove anni. Il mutamento di destinazione prima del detto termine comporta restituzione del contributo.

Per la concessione dei contributi gli aventi diritto presentano istanza entro il 30 giugno 1984 al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio che, sentiti i soggetti interessati o quelli previsti dall'articolo 8 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché la competente soprintendenza, predispone un programma di intervento, indicando le relative priorità sulla base dei fondi assegnati annualmente dal CIPE ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219».

Con riferimento alla nota (m) all'art. 3:

Si riporta il testo dell'art. 44 della legge n. 865/1971 relativa ai programmi e al coordinamento dell'edilizia residenziale e pubblica:

«Art. 44. — All'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, è aggiunto il seguente comma:

"Le opere di cui all'art. 1, lettera *c*, sono le seguenti:

a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell'obbligo;
c) mercati di quartiere;
d) delegazioni comunali;
e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
h) aree verdi di quartiere"».

Con riferimento alla nota (n) all'art. 3:

Si riporta il testo vigente dell'art. 6 del D.L. n. 19/1984:

«Art. 6 *(Maggiorazione dei contributi)*. — I contributi di cui al precedente art. 2 sono maggiorati delle seguenti percentuali fra loro cumulabili:

a) del 15 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o da riparare nelle aree classificate con indice di sismicità da S=9 a S=12 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di strutture edilizie sismoresistenti.

b) del 15 per cento per gli interventi edilizi inclusi in piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) del 10 per cento per le unità aventi superfici residenziali fino a metri quadrati 46;

d) del 5 per cento per le unità aventi superfici residenziali da metri quadrati 46,01 a metri quadrati 70;

e) del 10 per cento nel caso che gli interventi prevedano l'installazione di impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda alimentati da fonti energetiche non tradizionali, ai sensi dell'articolo 56, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 e *del 5 per cento, nel caso di impianti alimentati da gas metano.*

e-bis) del 10 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o riparare nelle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 2, lettera a)*, del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 2 aprile 1968, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 97 del 16 aprile 1968;*

e-ter) del 10 per cento del contributo base nel caso di demolizione, anche parziale».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 4:

Si riporta il testo dell'art. 15, primo comma, della legge n. 219/1981:

«L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari di cui al presente titolo ha luogo:

a) in ragione del 25 per cento dell'importo concesso, all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

b) in ragione dell'ulteriore 60 per cento dell'importo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi all'azienda di credito;

c) in ragione del residuo 15 per cento dell'importo concesso, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura del comune».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 4:

Il primo comma dell'art. 3 del D.L. n. 19/1984 sostituisce con quattro commi il secondo comma dell'art. 14 della legge n. 219/1984 (nel testo di cui al D.L. n. 333/1981), che risulta pertanto così formulato nei primi cinque commi:

«I contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono concessi, unitamente all'autorizzazione o alla concessione ad edificare, con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, previo parere delle commissioni di cui al successivo terzo comma. Le predette commissioni, elette entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto dal consiglio comunale con voto limitato, sono composte da quattro membri, di cui almeno due tecnici, e sono presiedute dal sindaco o suo delegato. Per ogni parere definitivamente reso dalle commissioni, a ciascun componente che vi abbia partecipato, è attribuito un compenso, a carico del fondo di cui al precedente art. 3, nella misura di L. 5.000 (cinquemila). In deroga all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per gli interventi di cui al presente articolo, non è richiesta l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dei lavori; per l'osservanza delle norme per le costruzioni in zone sismiche resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore e dell'esecutore dei lavori.

La domanda di contributo, da prodursi a pena di decadenza entro il 31 marzo 1984, è corredata da perizia giurata redatta dal tecnico incaricato, contenente:

a) la dichiarazione di causalità del danno dal terremoto del novembre 1980 o del febbraio 1981, ovvero da interventi per il riassetto del territorio connessi al sisma;

b) la planimetria dello stato di fatto preesistente al terremoto;

c) la valutazione provvisoria del contributo *relativo* con allegato atto notorio, o dichiarazione sostitutiva dello stesso, o titolo di proprietà o preliminare di divisione e, nel caso di adeguamento abitativo, di stato di famiglia aggiornato.

La domanda di cui al precedente comma è integrata, entro il termine del 31 dicembre 1984, da:

elaborati grafici rappresentativi dello stato di fatto;

progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione o di riparazione o di costruzione;

computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari desunti dalle tariffe ufficiali aggiornate al 1° gennaio di ogni anno riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche;

calcolo relativo al limite di convenienza economica a riparare;

eventuale rideterminazione del relativo contributo;

relazione sulla stabilità delle aree anche ai fini del rischio sismico e dei calcoli statici, per gli interventi di ricostruzione; per gli interventi di riparazione i predetti elaborati possono essere presentati successivamente alla documentazione di cui sopra, ma comunque prima dell'inizio dei lavori.

I lavori, in ogni caso, non potranno avere inizio se non previo deposito presso l'ufficio tecnico comunale, che ne rilascia ricevuta, delle autorizzazioni, nulla osta, visti ed ogni altro atto indicato nell'articolo 8, terzo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, ovvero della documentazione dell'avvenuto decorso del termine stabilito dallo stesso articolo 8, terzo comma, al fine di farne constatare l'assenso implicito.

Gli atti indicati ai commi precedenti sono redatti da tecnici professionisti, secondo i limiti delle rispettive competenze, e dagli stessi giurati in ordine alla dipendenza degli interventi dal terremoto e alla indispensabilità degli interventi proposti, ai fini della totale e definitiva refusione dei danni subiti, nonché in ordine alla congruità dei prezzi di perizia».

Con riferimento al primo comma si devono tener presenti le innovazioni introdotte dal secondo periodo del comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge qui pubblicato. Con riferimento al terzo comma si devono tener presenti le numerose proroghe intervenute successivamente: da ultimo quella introdotta con l'art. 1, comma 1, lettera a), del medesimo decreto-legge.

Con riferimento alla nota (a) all'art. 5:

Si riporta il testo dell'art. 9 della legge n. 219/1981 con le modifiche introdotte dagli articoli 21 e 23 del D.L. n. 57/1982, rispettivamente all'ottavo e al primo comma, e dall'art. 1-*ter* del D.L. n. 333/1981 al comma quarto. L'art. 9 ha subito peraltro altre modifiche implicite, per diversa disciplina introdotta in alcune sue parti; le più rilevanti sono state quelle contenute nell'art. 2 del D.L. n. 19/1984:

«Art. 9 (*Contributi e finanziamenti per la ricostruzione*). — Per la ricostruzione di unità immobiliari, distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma è assegnato:

a) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria, per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo;

b) per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera *a)*, un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione delle stesse unità immobiliari da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e, sul 45 per cento della residua spesa, così determinata, un contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di venti anni. Il contributo in conto capitale è elevato al 50 per cento qualora l'unità immobiliare sia compresa in edifici vincolati al rispetto della tipologia ed alla ripetizione dei caratteri ambientali.

Il contributo di cui alla presente lettera può essere utilizzato anche dai proprietari di unità immobiliari distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980 che intendano ricostruire l'unità immobiliare nel comune di residenza, ove questo sia diverso da quello in cui era situato l'immobile, purché nella stessa regione.

La spesa ammissibile a contributo è determinata in base ai limiti massimi di costo vigenti alla data del provvedimento di assegnazione per l'edilizia agevolata ai sensi dell'articolo 3, lettera *n)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e con riferimento ad un alloggio di dimensione pari:

a) per il caso di cui al precedente comma, lettera *a)*, alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili, ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare — che occupava stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare alla data del sisma — alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative;

b) per il caso di cui al precedente comma, lettera *b)*, alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire fine ad un massimo di 95 metri quadrati utili abitabili.

La superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al nucleo familiare è stabilita in 18 metri quadrati utili abitabili per ogni componente del medesimo nucleo, con un minimo di 45 metri quadrati utili abitabili per alloggio.

Sono altresì ammesse a contributo, fino al 25 per cento del costo dell'alloggio determinato ai sensi del secondo e del terzo comma, le spese per la ricostruzione delle superfici utili per lo svolgimento delle attività di liberi professionisti e lavoratori autonomi, distrutte o demolite per effetto del sisma. Sono ammesse a contributo in conto capitale, fino all'intero ammontare, le opere di ricostruzione delle pertinenze agricole adibite a ricovero del bestiame, degli attrezzi e a fienile. Ai coltivatori diretti è assegnato un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria da determinarsi sulla base di quanto previsto nei commi precedenti sia per l'abitazione rurale sia per una sola unità immobiliare sita nel centro abitato, non occupata da persona diversa dal proprietario alla data del 23 novembre 1980.

Ove l'immobile distrutto abbia avuto una superficie superiore a quella di cui alla lettera *a)* del precedente secondo comma, al proprietario è assegnato per la ricostruzione di tutta o di parte della primitiva superficie, nel limite massimo di 200 metri quadrati, un ulteriore contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto, per un massimo di 20 anni, nel rispetto di quanto stabilito dal precedente secondo comma e nel limite massimo del 50 per cento della spesa necessaria.

Nessun ulteriore contributo è dovuto per costruzioni di superficie superiore a quella determinata ai sensi del precedente comma.

Gli aventi diritto ai contributi di cui alla lettera *a)* del precedente primo comma possono rinunciarvi, delegando al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione o gestione dei lavori. In tal caso il comune subentra nei relativi diritti del rinunciante.

Gli aventi diritto ai contributi previsti dal presente articolo, limitatamente alla prima unità immobiliare utilizzata ad uso di abitazione per la propria famiglia, possono, *entro il 31 dicembre 1982* rinunciare al diritto al contributo per la ricostruzione dell'alloggio distrutto o da demolire, utilizzando una somma di pari importo per l'acquisto di un alloggio nell'ambito della stessa provincia. Il relativo importo sarà depositato presso un istituto bancario indicato dal rinunciante e sarà vincolato a favore del venditore dell'alloggio. Gli interessi bancari sono disciplinati sulla base di quanto previsto dal terzo e quarto comma del successivo articolo 15. Le aree di sedime degli edifici di proprietà del rinunciante sono acquisite al patrimonio del comune.

Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire, che non possono ricostruire in sito, il comune assegna in proprietà l'area occorrente, nell'ambito dei piani di cui al precedente articolo 7. In tal caso, il contributo di cui al presente articolo è aumentato della somma corrispondente al prezzo di cessione dell'area da parte del comune e le aree di sedime degli edifici non ricostruibili sono acquisite al patrimonio del comune stesso.

Nei casi di cui ai precedenti commi le ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire sono trasferite di diritto sugli immobili costruiti o acquistati in altro sito».

Si riporta l'art. 2 del D.L. n. 19/1984 (Testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 26 aprile 1984), a motivo della radicale innovazione introdotta, in particolare, con il comma 1, all'art. 9, comma 2, della legge n. 219 soprariportato, e con i commi 2 e 9 all'art. 10 della predetta legge:

«Art. 2 (*Contributi per la ricostruzione e la riparazione*). — 1. *Il contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è pari al costo di intervento moltiplicato per la superficie complessiva dell'unità immobiliare nei limiti previsti dallo stesso articolo 9. Il costo di intervento per la determinazione del contributo è fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici che si applica a tutte le assegnazioni disposte nell'anno di riferimento.*

2. il contributo massimo per la riparazione è pari:

a) al 60 per cento del contributo massimo previsto per la ricostruzione;

b) all'80 per cento dello stesso contributo per gli interventi di riparazione che necessitano di opere di adeguamento antisismico in zone classificate con indice di sismicità da S = 9 a S = 12;

c) all'intero contributo medesimo per l'esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo individuati negli strumenti urbanistici, nonché di interventi su immobili di proprietà privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico e artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

3. I contributi indicati nel presente articolo sono maggiorati delle somme occorrenti per la realizzazione, a servizio dell'alloggio, di superfici non residenziali, anche se non preesistenti all'evento sismico nei limiti del 40 per cento, della superficie residenziale utile ammessa a contributo.

4. I predetti contributi sono altresì maggiorati delle somme necessarie alla realizzazione di una superficie non superiore a 18 metri quadrati per autorimessa o posto macchina coperto.

5. *La spesa ammissibile a contributo per la realizzazione delle superfici non residenziali di cui ai commi 3 e 4 non può essere superiore, per ogni metro quadrato, al sessanta per cento del costo d'intervento come definito dal precedente comma.*

6. Per la costruzione e la riparazione delle parti comuni di un edificio con più unità immobiliari, limitatamente alle quote non riferibili alle unità ammesse a contributo, è assegnato un contributo nella misura massima del 25 per cento del costo d'intervento, come determinato nel presente articolo, moltiplicato per la superficie complessiva di detta quota.

(*Il comma 7 è soppresso*).

8. Le spese relative alla ricostruzione e alla riparazione dei locali destinati ad attività agricole sono ammesse a contributo nel limite massimo, rispettivamente, dell'80 per cento e del 60 per cento del costo di intervento, come determinato ai sensi dei precedenti commi.

9. Sono abrogati i commi primo, secondo, quarto e quinto dell'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

9-bis. *Le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificate nei precedenti commi, si applicano anche alle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione da riparare a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 o del febbraio 1981*».

Con riferimento alla nota (e) all'art. 5:

Il comma 8 del presente articolo pone in sostanza a carico della Cassa depositi e prestiti l'onere per interessi connessi a finanziamenti per la realizzazione di abitazioni nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, nel quadro dei programmi pubblici di edilizia residenziale previsti dalla legge n. 865/1971, e con ciò ripristina, limitatamente alle indicate zone terremotate, un beneficio che inizialmente era di applicazione generale, in base all'art. 61, ultimo comma, della legge n. 865/1971 (concernente interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) e successivamente eliminato con l'art. 20 della legge n. 513/1977. Si riportano ad ogni buon fine il testo di detto art. 20 della legge n. 513/1977 e quello dell'art. 61 della legge n. 865/1971:

«Art. 20. — Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le regioni, è stabilito, in deroga a quanto previsto dall'art. 61 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1964, n. 1614, il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti disposti ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e dall'art. 55 dell'anzidetta legge 22 ottobre 1971, n. 865, e, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, il tasso da applicare ai finanziamenti destinati agli interventi previsti dalla stessa legge n. 1676 per i quali non siano stati emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi bandi».

«Art. 61. — Le abitazioni costruite in base ai programmi di cui al presente titolo non destinate alle case-albergo ed alle cooperative sono assegnate in locazione, con divieto di sublocazione, ovvero cedute a riscatto, nei limiti del 15 per cento dei programmi finanziati ai sensi del successivo articolo 67, lettere *c*) e *d*).

Gli alloggi realizzati nell'ambito dei programmi di cui al precedente comma — tranne quelli realizzati dalle cooperative e quelli assegnati a riscatto — sono di proprietà degli Istituti autonomi delle case popolari, i quali devono corrispondere per 30 anni, a decorrere dalla data di consegna degli alloggi stessi, l'ammontare annuo del canone di locazione al netto delle spese generali, di amministrazione e di manutenzione.

Le somme erogate per la realizzazione delle case-albergo sono rimborsate dagli Istituti autonomi per le case popolari in 30 anni con rate annuali costanti senza interessi. Con apposito regolamento saranno indicati gli enti, non aventi scopo di lucro, cui potrà essere affidata la gestione delle case-albergo.

I finanziamenti assegnati alle cooperative, ivi comprese quelle per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata effettuata la consegna degli alloggi, sono rimborsati in 35 anni senza oneri di interessi».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 8:

Si trascrive il testo dell'art. 73, comma 1 della legge n. 219 del 1981:

«Art. 73 (*Esenzione da imposte e tasse*). — Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e le sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonché dagli emolumenti ipotecari di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito».

Con riferimento alla nota (g) all'art. 8:

Si riporta il testo del primo comma dell'art. 72 della legge n. 219/1981:

«Gli atti di primo acquisto, stipulati fino al 31 dicembre 1984, di aree da destinare alla costruzione di edifici, anche se distrutti o danneggiati, destinati ad essere ricostruiti o riparati, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'acquirente risulti danneggiato, abbia la propria residenza nei comuni colpiti dal terremoto da data anteriore al 24 novembre 1980 e la conservi alla data dell'acquisto».

Con riferimento alla nota (h) all'art. 8:

Si riporta il testo dell'art. 22 della legge n. 219/1981, comprensivo del comma 2 introdotto dall'art. 23 del D.L. n. 57/1982, che ha recato testuali modifiche anche al comma 3. Il termine — quivi previsto — del 31 dicembre 1982 è stato varie volte prorogato, da ultimo con l'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del presente decreto (lettera peraltro soppressa dalla legge di conversione):

«Art. 22 (*Ricostruzione e riparazione di immobili e attrezzature del commercio, artigianato, turismo e spettacolo*). — A favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle attività ausiliarie del commercio e delle forme associate tra operatori commerciali e turistici, nonché dell'esercizio cinematografico e teatrale ubicate nelle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della regione Puglia indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto-legge 3 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, è concesso un contributo pari al 75 per cento delle spese per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi e di ristorazione danneggiati dal terremoto.

Il contributo di cui al comma precedente è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale delle opere, nonché a quelle relative all'acquisto del terreno qualora, per ragioni sismiche, di vincoli urbanistico-ambientali e di convenienza economica, si renda necessario il trasferimento dell'impresa.

Le domande per fruire del contributo previsto dal presente articolo devono essere presentate alle aziende o agli istituti di credito entro il 31 dicembre 1982, corredate dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco, dall'autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 18, legge 2 febbraio 1974, n. 64, e da una specifica perizia giurata approvata dalla commissione di cui al successivo comma.

Il contributo di cui al primo comma è concesso dalla regione. Fino all'entrata in vigore della legge regionale che disciplinerà le modalità di erogazione del contributo, il contributo stesso viene erogato dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, previo parere di una commissione, istituita presso ogni provincia e composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nonché dall'intendente di finanza.

Ai fini della concessione dell'erogazione agli aventi diritto del contributo previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono dell'articolo 21.

Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le disponibilità da destinare agli interventi di cui al presente articolo».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 12-bis:

Si riporta il testo dei primi otto commi dell'art. 3 del D.L. n. 48/1986:

«1. Nei comuni dichiarati disastrati o gravemente danneggiati, anche prima della scadenza del termine per la presentazione dei progetti di recupero di immobili inclusi nei piani di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il sindaco su conforme delibera del consiglio comunale, diffida i soggetti aventi titolo sull'immobile a presentare i progetti di intervento, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per l'adempimento.

2. L'affissione di copia della diffida nell'albo pretorio e sugli immobili interessati costituisce notifica.

3. Decorso inutilmente il termine assegnato, il sindaco dispone l'occupazione d'urgenza degli immobili per un periodo non superiore a tre anni, nonché l'affidamento in concessione dell'intervento.

4. Il concessionario è scelto sulla base di gara volta ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto alla spesa massima riconoscibile che non può, comunque, eccedere quella corrispondente al costo di intervento di ricostruzione o di riparazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80.

5. Il comune è autorizzato ad erogare al concessionario, a valere sui fondi assegnati, l'intera somma occorrente per l'intervento di recupero, nei limiti del costo di intervento di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, e con le modalità di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

6. Entro trenta giorni dal rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità, le unità immobiliari sono restituite ai soggetti proprietari o possessori senza ripetizione delle somme erogate al concessionario, sempre che queste ultime siano contenute nei limiti di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

7. Il recupero delle eventuali somme eccedenti il contributo avviene in base alle disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. È in facoltà dei proprietari utilizzare, con imputazione sulle somme dovute, il contributo spettante per altre unità da riparare o ricostruire a condizione che siano ceduti al comune i relativi diritti di proprietà sugli immobili non riparati o non ricostruiti.

8. L'intervento sostitutivo previsto dal presente articolo non si applica ove i soggetti interessati indichino, con la maggioranza di cui all'articolo 12 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-imprenditoriale, il quale si obbliga verso il comune a presentare entro sessanta giorni il progetto di ricostruzione o riparazione e ad ultimare i lavori entro dodici mesi dall'approvazione del progetto stesso e dall'assegnazione dei contributi».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 14:

Si riporta il testo dell'art. 64 della legge n. 219/1981:

«Art. 64 (*Utilizzo di fondi disponibili dell'INAIL*). — Il 50 per cento dei fondi disponibili dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il triennio 1981-1983 derivanti dagli aumenti delle riserve tecniche e destinati agli investimenti immobiliari ai sensi dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 — modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25 — e dell'articolo 2, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sarà utilizzato dal predetto Istituto, d'intesa con le amministrazioni competenti, per la costruzione di edifici relativi alle strutture sanitarie di base, agli uffici pubblici e socio-sanitari nonché per il finanziamento della costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare da parte di cooperative nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128».

Con riferimento alla lettera (a) all'art. 19:

Si riporta il testo dell'art. 12 della legge n. 219/1981, integrato con l'art. 10 della legge n. 80/1984:

«Art. 12 (*Comproprietà degli immobili*). — Qualora l'immobile appartenga in comproprietà a più titolari, i contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 vengono assegnati al titolare il cui nucleo familiare, alla data del sisma, occupava l'abitazione, salvo il diritto degli altri proprietari sul bene.

I titolari di diritti reali di godimento che occupavano l'immobile alla data anzidetta possono richiedere l'assegnazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 e procedere alla ricostruzione o ripristino del medesimo immobile, fatto comunque salvo il diritto di proprietà, ove il proprietario non vi abbia, per qualsiasi motivo, provveduto nel termine stabilito dal successivo articolo 14. I titolari dei predetti diritti reali di godimento possono presentare le domande entro i successivi 90 giorni.

Le deliberazioni condominiali relative all'opera di ricostruzione o riparazione sono valide se approvate con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile.

Nell'ipotesi in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista dal precedente comma, ovvero nell'ipotesi in cui non esistano le tabelle millesimali, le deliberazioni condominiali relative agli edifici da ricostruire o da riparare sono assunte in conformità dell'articolo 30, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. È a tal fine sufficiente la maggioranza semplice calcolata in base all'imponibile catastale.

Ove gli immobili non risultino interamente accatastati, le delibere condominiali sono valide se approvate da proprietari che rappresentino la maggioranza semplice delle superfici nette complessive.

La disposizione del comma precedente si applica anche nelle ipotesi di unità minime di intervento che, secondo i piani di recupero, siano costituite da più immobili.

Per gli immobili distrutti o da demolire o da riparare in conseguenza degli eventi sismici i proprietari delle unità immobiliari procedono alla costituzione convenzionale del condominio al fine di adottare le delibere necessarie per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione o riparazione. Si applicano per la determinazione della maggioranza le disposizioni del presente articolo».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 20-bis:

Si riporta il testo vigente dell'art. 13 della legge n. 219/1981:

«Art. 13 (*Alienazione degli immobili*). — *In caso di alienazione di unità immobiliari aventi titolo ai benefici disposti dalla presente legge e ricadenti nei comuni disastrati il diritto ai contributi spettante al dante causa si trasferisce all'acquirente.*

Il conduttore dell'alloggio ceduto in locazione prima del terremoto ha diritto alla prelazione nel caso di vendita delle unità immobiliari ricostruite o riparate e può esercitare tale diritto entro cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Gli aumenti dei canoni di affitto in atto alla data del sisma e derivanti dall'applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392, saranno corrisposti dai locatari in misura costante annua del 50 per cento, a partire dalla data di ultimazione dei lavori».

Gli originari primi due commi dell'articolo qui trascritto, sostituiti dal primo comma soprariportato, erano così formulati:

«Il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento che, avendo beneficiato dei contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10, aliena il suo diritto sull'immobile ricostruito o riparato o acquistato prima di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori o dall'atto di acquisto è dichiarato decaduto dalle provvidenze accordate ed è tenuto al rimborso dei contributi riscossi maggiorati degli interessi legali.

Sono consentite donazioni fra parenti entro il quarto grado e fra affini entro il secondo grado».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 25:

Si riporta il testo vigente dell'art. 29-bis del D.L. n. 359/1987, che concerne (non le zone terremotate) ma i provvedimenti urgenti per la finanza locale.

«Art. 29-*bis* (*Ulteriore disposizione finanziaria*). — 1. A valere sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 1592, 1598 e 1599 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1987, una ulteriore quota pari, rispettivamente, a lire 6 miliardi, a lire 889 miliardi ed a lire 105 miliardi *è ripartita secondo le disposizioni dell'articolo 5, comma 5, del presente decreto*».

88A0595

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 94ª seduta pubblica per mercoledì 17 febbraio 1988, alle ore undici con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Governo.

88A0650

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante il diario delle prove scritte relative al concorso, per esami, a due posti di segretario (sesta qualifica funzionale) nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 19 febbraio 1988 sarà pubblicato l'avviso riguardante il diario delle prove scritte relativo al concorso, per esami, a due posti di segretario (sesta qualifica funzionale) nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 del 12 agosto 1987.

88A0567

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto per gli studi di politica internazionale, in Milano

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1987, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1988, registro n. 1 Esteri, foglio n. 312, è approvato il nuovo statuto dell'Istituto per gli studi di politica internazionale, con sede in Milano.

88A0568

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1987, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1988, registro n. 1 Esteri, foglio n. 311, è approvato il nuovo statuto dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente, con sede in Roma.

88A0569

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante il diario delle prove scritte del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quarantasei posti di segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto degli ispettorati del lavoro, da destinare nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria ed Emilia-Romagna.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 16 febbraio 1988, sarà pubblicato l'avviso riguardante il diario delle prove scritte relativo al concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quarantasei posti di segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto degli ispettorati del lavoro, da destinare nel Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria ed Emilia-Romagna, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 7 ottobre 1987.

88A0454

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Integrazione dei comitati di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa di varie società

Con decreti ministeriali in data 8 febbraio 1988, sono stati nominati membri dei comitati di sorveglianza presso le società «Fin. Terziario Italia S.p.a.», «Fin. Terziario Service S.r.l.», «Immoclub S.r.l.», «M.L.M. - Milano Lodovico il Moro S.r.l.», «Milano Metro-Land S.r.l.» e «Milano Metrotower S.p.a.», tutti con sede in Milano, i signori:

Liliana Zumerle, nata a Brugherio (Milano) il 2 gennaio 1941, residente a Carugate (Milano), via S. Filippo Neri, 3;

Bruno Vasconi, nato a Ternate (Varese) il 25 settembre 1927, residente a Milano, via Bellincione, 15.

88A0608

MINISTERO DEL TESORO

Estrazione per l'ammortamento di prestiti «Speciali certificati di credito»

Si rende noto che il giorno 29 febbraio 1988, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle quattro serie del prestito «Speciali certificati di credito 10% 1978-91», emesso in base alla legge 2 maggio 1976, n. 183 e al decreto ministeriale 10 dicembre 1977; mentre il giorno 4 marzo 1988, nella medesima sala ed ora, avrà luogo la ricognizione e l'imbussolamento delle due serie degli «Speciali certificati di credito 1978-89», emessi in base alla legge 14 ottobre 1974, n. 652 e al decreto ministeriale 24 dicembre 1977, nonché delle due serie degli «Speciali certificati di credito 10% 1978-89», emessi in base alla legge 29 dicembre 1977, n. 946 e al decreto ministeriale 16 febbraio 1978.

Il giorno 1° marzo 1988, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla 7ª estrazione di una serie del suddetto prestito «Speciali certificati di credito 1978-91»; mentre il giorno 5 marzo 1988, sempre nella medesima sala ed ora, sarà provveduto alla 9ª estrazione di una serie per ognuno di entrambi i prestiti sopraindicati «Speciali certificati di credito 1978-89».

I titoli appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1988.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale*.

88A0649

MINISTERO DEL TESORO

N. 26

Corso dei cambi del 9 febbraio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1253,260	1253.260	1253,20	1253,260	1253,26	1253,26	1253,350	1253,260	1253,260	1253,26
Marco germanico	735,770	735.770	736 —	735,770	735,77	735,62	735,760	735,770	735,770	735,77
Franco francese	218.050	218,050	218,15	218,050	218,05	217,80	218,050	218,050	218,050	218,05
Fiorino olandese	655.160	655,160	655,45	655,160	655,16	654,10	655,170	655,160	655,160	655,16
Franco belga	35,189	35.189	35,20	35,189	35,189	35,19	35,180	35,189	35,189	35,18
Lira sterlina	2187,900	2187,900	2189 —	2187,900	2187,90	2188,60	2188,040	2187,900	2187,900	2187,90
Lira irlandese	1958.300	1958,300	1958 —	1958,300	1958,30	1958 —	1958,150	1958,300	1958,300	—
Corona danese	192,310	192,310	192,25	192,310	192,31	192,10	192,290	192,310	192,310	192,31
Dracma	9,229	9,229	9,22	9.229	—	—	9,227	9,229	9,229	—
E.C.U.	1519,550	1519.550	1519,40	1519,550	1519,55	1520 —	1519,520	1519,550	1519,550	1519,55
Dollaro canadese	989,600	989,600	990 —	989,600	989,60	989,60	989,250	989,600	989,600	989,60
Yen giapponese	9,704	9,704	9,72	9,704	9,704	9,69	9,703	9,704	9,704	9,70
Franco svizzero	897,630	897,630	898,45	897,630	897,63	899 —	897,630	897,630	897.630	897,63
Scellino austriaco	104,730	104,730	104,73	104,730	104,730	104,50	104,725	104,730	104,730	104,73
Corona norvegese	194,850	194.850	194,80	194,850	194,85	194,70	194,850	194,850	194,850	194,85
Corona svedese	206,210	206.210	206,20	206,210	206,21	206,10	206,160	206,210	206,210	206,20
FIM	303,740	303,740	303,70	303,740	303,74	303 —	303,780	303.740	303,740	—
Escudo portoghese	9,010	9,010	9,02	9,010	9,010	9 —	9,022	9,010	9,010	9,01
Peseta spagnola	10,990	10,990	11 —	10,990	10,99	10,98	10,990	10,990	10.990	10,99
Dollaro australiano	889,900	889.900	889 —	889,900	889,90	890 —	889,500	889,900	889,900	889,90

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 febbraio 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1253,305
Marco germanico	735,765
Franco francese	218,050
Fiorino olandese	655,165
Franco belga	35,184
Lira sterlina	2187,970
Lira irlandese	1958,225
Corona danese	192,300
Dracma	9,228
E.C.U.	1519,530
Dollaro canadese	989.425
Yen giapponese	9,703
Franco svizzero	897,630
Scellino austriaco	104,727
Corona norvegese	194,850
Corona svedese	206,185
FIM	303,760
Escudo portoghese	9,016
Peseta spagnola	10,990
Dollaro australiano	889,700

88M09028

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di immobili nei comuni di Bagnaria, Gualdo Tadino, Minervino Murge, Misilmeri e Scilla.

Con decreto aziendale n. 3227/B.I.MI 54 dell'11 gennaio 1988 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda del reliquato stradale di mq 7.283 sito in margine della strada statale n. 461 ed identificato presso il nuovo catasto terreni del comune censuario di Bagnaria (Pavia) al foglio n. 13, particella n. 491.

Con decreto aziendale n. 3248 del 18 novembre 1987 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda di un reliquato stradale di complessivi mq 2.360 posto in margine alla strada statale n. 3 ed identificato del comune censuario di Gualdo Tadino (Perugia) al foglio n. 28, particella n. 396.

Con decreto aziendale n. 3934/B.I.BA dell'11 gennaio 1988 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda del reliquato stradale di mq 204 posto in margine nella strada statale n. 97 «delle Murgie» al km 12 + 750 ed identificato presso il nuovo catasto terreni del comune censuario di Minervino Murge (Bari) al foglio n. 89, particella n. 2115.

Con decreto aziendale n. 4057 del 14 gennaio 1988 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda di due reliquati stradali di complessivi mq 6257 posti in margine alla strada statale n. 118 e così identificati, presso il nuovo catasto terreni del comune censuario di Misilmeri (Palermo) al foglio n. 46, particelle numeri 350, 425, 138, 218/a, 222/a, 223/a, 224/a, 225/b, 227/a, 228/a, 229/a e 461 per una superficie di circa mq 4700 ed altro della superficie di circa mq 1500 identificato dalle particelle numeri 209, 210, 470, 471, 479, 213, 232/b, 231/b, 229, 228, 227/b, 226/a, 224/b, 223/b, 222/b, 218/b, stesso foglio.

Con decreto aziendale n. 377/B.I.21 del 18 novembre 1987 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda del reliquato stradale di mq 822 sito in margine dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria ed identificato in nuovo catasto terreni del comune censuario di Scilla (Reggio Calabria) al foglio n. 10, particella n. 23.

88A0511

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del 27 gennaio 1988 del Comitato interministeriale dei prezzi recante la «revisione della disciplina della Cassa conguaglio del settore elettrico. (Provvedimento n. 3/1988)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 2 febbraio 1988).

Nella deliberazione citata in epigrafe, provvedimento n. 3/1988, pubblicata alla pag. 27 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla seconda colonna, nel dispositivo, dove è scritto: «... in sostituzione dei provvedimenti C.I.P. n. 13/1984 e n. 31/1985.», leggasi: «... in sostituzione dei provvedimenti C.I.P. n. 13/1984, *n. 27/1984* e n. 31/1985.».

88A0594

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria GATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria Franco Milella
Viale della Repubblica, 16/B
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutl, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 220.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:

- annuale	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:

- annuale	L. 105.000
- semestrale	L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 100.000
- semestrale	L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 375.000
- semestrale	L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 120.000
Abbonamento semestrale	L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221